

XVI legislatura

**Proposta di direttiva del Consiglio
concernente un sistema comune
d'imposta sulle transazioni
finanziarie e recante modifica
della direttiva 2008/7/CE -
COM (2011) 594 def.**

78/DN

25 novembre 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Proposta di direttiva del Consiglio
concernente un sistema comune
d'imposta sulle transazioni
finanziarie e recante modifica
della direttiva 2008/7/CE -
COM (2011) 594 def.**

Dossier 78/DN
25 novembre 2011

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

*Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea*
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare
Documentarista*
Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini
Simona Petrucci

Fax 06 6706_4336

_2989

_3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari
Monica Delli Priscoli
Nadia Quadrelli
Laura E. Tabladini

_4707

_2653

_3428

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti
Antonella Usiello

_2884

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

fax 06 6706_3677

_2891

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Raissa Teodori

_2405

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag.	i
Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE - COM (2011) 594 def.	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE - SEC (2011) 1103 def.	"	33
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie - COM (2011) 738 def.	"	45

NOTA ILLUSTRATIVA

1) Tassazione del settore finanziario

L'ipotesi di tassare, in maniera modica, tutte le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli (penalizzando le speculazioni a breve termine) e, contemporaneamente, procurare entrate da destinare alla Comunità internazionale è stata avanzata per la prima volta nel 1972 dal professor James Tobin, insignito nel 1981 del premio Nobel dell'economia¹.

La Commissione europea ha ipotizzato l'introduzione di una forma di tassazione sul settore finanziario in una comunicazione del 7 ottobre 2010 (COM (2010) 549 def.), argomentandone l'opportunità nell'ottica di:

- 1) un miglioramento dell'efficienza e della stabilità del settore finanziario, così da scoraggiare le attività rischiose e istituendo, nel contempo, una nuova fonte di entrate;
- 2) una sua equa partecipazione al risanamento dei conti pubblici, a contropartita del sostegno ricevuto da alcuni Governi a seguito della recente crisi;
- 3) l'opportuno assoggettamento a tassazione di attività in gran parte esenti dall'imposta sul valore aggiunto (art. 135, par. 1, direttiva 2006/112/CE).

La Commissione ha ulteriormente ipotizzato (nei COM (2010) 700 def.² e COM (2011) 510 def.³, oltre che nella relazione illustrativa del documento in esame) che l'imposta sulle transazioni finanziarie possa costituire - in tutto o in parte - una nuova risorsa propria, da introdurre nel bilancio dell'Unione europea. Questa andrebbe gradualmente a sostituire i contributi nazionali, alleviando il relativo onere per i bilanci statali.

2) Consultazione pubblica

La prospettiva dell'istituzione di una forma di tassazione del settore finanziario è stata oggetto di una consultazione pubblica svoltasi tra il 22 febbraio ed il 19 aprile 2011 con la partecipazione di un gran numero di soggetti, anche istituzionali.

¹ Per un approfondimento sulla Tobin Tax è disponibile tra gli altri, presso la biblioteca del Senato: "Il granello di sabbia. I pro e i contro della Tobin tax", a cura di Riccardo Bellofiore ed Emiliano Brancaccio, ed. Feltrinelli, 2002. Si tratta di un'antologia che riporta gli scritti originari del prof. Tobin accanto a testi di commento.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai Parlamenti nazionali, "Revisione del bilancio dell'Unione europea", del 19 ottobre 2010.

³ Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, del 29 giugno 2011.

Un sunto delle risposte pervenute, assieme ai testi completi, è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione europea⁴. In estrema sintesi, si è evidenziata una decisa polarizzazione dei partecipanti in funzione del gruppo di appartenenza: i soggetti pubblici tendenzialmente ostili; le organizzazioni finanziarie, di consulenza e d'affari nettamente contrarie; le organizzazioni non governative, i sindacati ed i cittadini di regola favorevoli.

Tra i contributi italiani si segnalano quelli del Consiglio regionale del Piemonte (favorevole), di CGIL, CISL e UIL (favorevoli), di Intesa San Paolo e dell'ABI (contrarie).

3) Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM (2011) 594 def.)

Ad esito di quest'ampia fase preparatoria, il 28 settembre 2011 è stata adottata la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (COM (2011) 594 def.). Questa è accompagnata da due ulteriori documenti che ne forniscono la valutazione d'impatto: SEC (2011) 1103 def., disponibile anche in italiano, e SEC (2011) 1102 def., in inglese, composto da ben 19 volumi.

a) Base giuridica

Il COM (2011) 594 def. cita, come base giuridica, l'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale "Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza".

Il documento SEC (2011) 1103 def. aggiunge anche l'art. 115 del TFUE ("Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno").

⁴ http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2011_02_financial_sector_taxation_en.htm

b) Principi di sussidiarietà e proporzionalità

La Commissione europea argomenta il rispetto del *principio di sussidiarietà*, intesa come necessità dell'intervento dell'Unione, rilevando che il funzionamento del mercato interno sarebbe pregiudicato ove gli Stati membri agissero unilateralmente in questo settore. Alcuni Stati, infatti (12 secondo la ricostruzione della Commissione), hanno introdotto "prelievi bancari" sugli enti finanziari o stanno valutando la possibilità di farlo. La mancanza di coordinamento tra i sistemi di tassazione comporterebbe distorsioni della concorrenza tali da accrescere i rischi di delocalizzazione delle attività finanziarie, all'interno o all'esterno dell'UE. Ci sarebbe inoltre il rischio che il settore finanziario sia soggetto a doppia tassazione, con ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE (par. 3.2, Relazione al COM (2011) 594 def. e par. 3.2, SEC (2011) 1103) def..

Dal punto di vista del valore aggiunto per l'Unione, questa beneficerebbe di una maggiore razionalizzazione del mercato finanziario, oltre che degli ingenti introiti derivanti dalla tassa.

Per la Commissione europea, inoltre, l'armonizzazione proposta, sotto forma di direttiva anziché di regolamento, non va oltre le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il funzionamento del mercato interno, e rispetta quindi il *principio di proporzionalità*.

c) Normativa proposta

Il "sistema comune per l'imposta sulle transazioni finanziarie" (ITF) si ipotizza applicabile a "tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita (per la definizione di "stabilimento" si veda l'art. 3) in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione" (art. 1, par. 2). L'articolata definizione di "transazione finanziaria" è contenuta nell'art. 2, par. 1. Sono esentate le transazioni con alcuni enti, il cui ruolo è in qualche modo connesso con la tutela dell'interesse collettivo per la loro natura (ad es. le transazioni con le organizzazioni internazionali o le banche centrali) o per il ruolo che svolgono (ad es. le controparti centrali nell'esercizio delle loro funzioni, art. 1, parr. 3 e 4).

L'art. 4 specifica che "l'ITF diventa esigibile per ogni transazione finanziaria nel momento in cui avviene", essendo privi di effetto eventuali annullamenti o rettifiche e fatte salve solo le ipotesi di errore.

Per l'individuazione della base imponibile gli artt. 5 e 6 differenziano il caso delle transazioni finanziarie relative a contratti derivati da quelle di altra natura, in considerazione delle diverse caratteristiche dei relativi prodotti. Analoga differenziazione si propone per le aliquote (art. 8): gli Stati membri dovrebbero

applicarne una comunque non inferiore allo 0,01 per cento per i contratti derivati ed allo 0,1 per cento per le transazioni di altro tipo.

Il capo III detta norme relative al versamento dell'imposta, individuando il soggetto responsabile del versamento (art. 9) nell'ente finanziario che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- 1) che partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto;
- 2) che agisce a nome del partecipante alla transazione;
- 3) per conto del quale la transazione è stata effettuata.

In caso di ritardato o mancato pagamento l'art. 9, par. 3, stabilisce la responsabilità in solido di tutti i partecipanti alla transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti finanziari. Resta la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere la responsabilità in solido di ulteriori soggetti (art. 9, par. 4).

Agli Stati viene, inoltre, fatto obbligo di:

- 1) stabilire gli obblighi di registrazione, contabilità, rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l'effettivo versamento dell'ITF (art. 10, par. 1);
- 2) adottare misure per assicurare che ogni soggetto responsabile del versamento invii alle autorità fiscali su base mensile una dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per calcolare l'ITF divenuta esigibile (art. 10, par. 2);
- 3) assicurare che il versamento abbia luogo contestualmente all'esigibilità nel caso di transazioni effettuate per via elettronica o entro tre giorni lavorativi in tutti gli altri casi (art. 10, par. 4);
- 4) assicurare la verifica del corretto versamento dell'imposta (art. 10, par. 5);
- 5) adottare misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso (art. 11, parr. 1 e 2);
- 6) non introdurre, o mantenere, forme di tassazione sulle transazioni finanziarie diverse dall'ITF e l'IVA (art. 12).

d) Atti delegati

L'art. 13 disciplina le modalità di esercizio della delega legislativa contenuta negli art. 2, par. 2 (definizione di regole dettagliate per stabilire quando un'impresa possa essere considerata "ente finanziario" e quindi assoggettata alle disposizioni della proposta di direttiva in oggetto) e 11, par. 2 (le misure che gli Stati membri devono intraprendere per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso).

L'art. 2 reca "Definizioni", facendo sorgere delle perplessità in merito alla legittimità della delega contenutavi. Le definizioni, infatti, infatti, non possono che essere elementi essenziali di una proposta legislativa, in quanto ne individuano il campo di applicazione, e l'art. 290 del TFUE statuisce che "gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere". Nel caso di specie l'intervento della Commissione è ipotizzato in un ambito marginale e tecnico, ovvero per determinare quando le attività finanziarie

rappresentino una quota tanto significativa dell'attività complessiva di un'impresa da giustificare l'applicazione della normativa proposta.

La delega ipotizzata è a tempo indeterminato, secondo una prassi ormai costante della Commissione europea.

I poteri di revoca (art. 13, par. 3) e obiezione (art. 13, par. 5) sono correttamente riservati al solo Consiglio, unico titolare dell'adozione dell'atto⁵. In omaggio alla correttezza interistituzionale, però, l'art. 14 prevede un diritto di informazione del Parlamento europeo relativo all' "adozione di atti delegati da parte della Commissione, (le) eventuali obiezioni sollevate nei loro confronti o (la) revoca della delega di poteri da parte del Consiglio".

e) Revisione e recepimento

E' proposto il termine del 31 dicembre 2013 perché gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al testo in via di adozione, in modo da rendere le relative disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2014 (art. 17).

E' prevista una clausola di revisione all'art. 16, che prevede l'obbligo, per la Commissione, di inviare al Consiglio, su base quinquennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, una relazione sull'applicazione della direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa. "La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale" (art. 16, par. 2).

⁵ Si ricorda che l'art. 113 del TFUE prevede per il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale un ruolo meramente consultivo.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2011
COM(2011) 594 definitivo

2011/0261 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante
modifica della direttiva 2008/7/CE**

{SEC(2011) 1102 definitivo}
{SEC(2011) 1103 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. **Introduzione: contesto della crisi economica e finanziaria, obiettivi strategici ed esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno**

La recente crisi economica e finanziaria mondiale ha avuto un impatto considerevole sulle nostre economie e sulle finanze pubbliche. Il settore finanziario è stato uno dei principali responsabili della crisi economica, mentre i governi e i cittadini europei ne hanno sostenuto i costi. In Europa e a livello internazionale è diffusa l'opinione che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto, dati i costi legati alla gestione della crisi e l'attuale tassazione insufficiente del settore. Diversi Stati membri dell'UE hanno già intrapreso iniziative divergenti nell'ambito della tassazione del settore finanziario. L'obiettivo della presente proposta è stabilire un approccio comune europeo nei confronti della questione, che sia compatibile con il mercato interno. La presente proposta si prefigge di integrare il quadro regolamentare dell'UE per una maggiore sicurezza dei servizi finanziari affrontando i comportamenti ad alto rischio in alcuni segmenti dei mercati finanziari, per evitare che si ripresentino i problemi del passato.

La Commissione europea ha già esplorato la possibilità di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) nella sua comunicazione del 7 ottobre 2010 sulla tassazione del settore finanziario¹. Alla luce dell'analisi svolta dalla Commissione, anche a seguito dei numerosi inviti ricevuti dal Consiglio europeo², dal Parlamento europeo³ e dal Consiglio, la presente proposta è un primo passo per:

- evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente al varo;
- assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale⁴;
- creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi future.

Dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni potenzialmente imponibili, è importante evitare distorsioni causate da norme fiscali stabilite unilateralmente dagli

¹ COM(2010) 549 definitivo

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:IT:PDF>).

² In particolare, in occasione della riunione del Consiglio europeo dell'11 marzo 2011 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno convenuto che "l'introduzione di un'imposta sulle operazioni finanziarie debba essere esaminata e sviluppata ulteriormente a livello di zona euro, di UE e internazionale". Il successivo Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ribadito la sua precedente conclusione circa l'esigenza di esplorare e sviluppare ulteriormente l'opportunità di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie.

³ Il 10 e 25 marzo 2010 e l'8 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato tre risoluzioni con le quali ha invitato la Commissione a svolgere una valutazione dell'impatto dell'ITF, analizzandone vantaggi e svantaggi. Inoltre, il Parlamento ha chiesto di esaminare il potenziale delle opzioni di ITF di contribuire al bilancio dell'UE e di essere utilizzate come meccanismi di finanziamento innovativo per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adeguarsi ai cambiamenti climatici e attenuarli, nonché per finanziare la cooperazione allo sviluppo.

⁴ La maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA.

Stati membri. Solo un'iniziativa dell'Unione può infatti evitare la frammentazione dei mercati finanziari a livello di attività e Stati nonché garantire l'equo trattamento degli enti finanziari dell'UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

La presente proposta si prefigge quindi di armonizzare la tassazione delle transazioni finanziarie da parte degli Stati membri per assicurare il continuo funzionamento del mercato unico.

In linea con la proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea del 29 giugno 2011⁵, questa proposta mira altresì a creare un nuovo flusso di gettito con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio dell'UE, riducendo l'onere per i bilanci nazionali.

1.2. Il finanziamento del bilancio dell'UE

La questione della tassazione del settore finanziario è stata trattata anche nella comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio dell'UE, del 19 ottobre 2010⁶: “La Commissione ritiene che i mezzi di finanziamento che figurano nel seguente elenco – non esaustivo – potrebbero costituire nuove risorse proprie che andrebbero gradualmente a sostituire i contributi nazionali, alleviando così anche l'onere per i bilanci nazionali: - tassazione europea del settore finanziario”. La successiva proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, del 29 giugno 2011⁷, ha citato l'ITF come una nuova risorsa propria da introdurre nel bilancio dell'UE. Di conseguenza, la presente proposta sarà integrata da proposte separate in materia di risorse proprie che illustrano l'opinione della Commissione circa le possibili modalità di utilizzo dell'ITF quale fonte di gettito per il bilancio dell'UE.

1.3. Contesto normativo

L'Unione europea ha avviato un ambizioso programma di riforma della regolamentazione nel settore dei servizi finanziari. Entro la fine dell'anno la Commissione avrà proposto tutti i principali elementi necessari per un miglioramento fondamentale dei meccanismi di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari europei. La riforma dei servizi finanziari nell'UE è incentrata su quattro obiettivi strategici, ovvero: il miglioramento della vigilanza del settore finanziario; il rafforzamento degli enti finanziari e la definizione di un quadro per il loro recupero, se necessario; l'incremento della sicurezza e della trasparenza dei mercati finanziari; e una maggiore protezione degli utenti di servizi finanziari. Si prevede che questa riforma di vasta portata riporterà il settore finanziario al servizio dell'economia reale, con particolare riferimento al finanziamento della crescita. La proposta di introduzione dell'ITF intende integrare queste riforme regolamentari.

1.4 Contesto internazionale

La presente proposta contribuisce anche in misura significativa al continuo dibattito internazionale sulla tassazione del settore finanziario, in particolare allo sviluppo di un'ITF a livello globale. La migliore opzione per minimizzare i rischi in modo ottimale è assumere un approccio condiviso sul piano internazionale. Questa proposta dimostra come sia possibile mettere a punto e introdurre un'ITF efficace, in grado di generare un gettito significativo, e può aprire la strada per un approccio condiviso con i maggiori partner internazionali.

⁵ COM(2011) 510 definitivo.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:IT:PDF>

⁶ COM(2010) 700 definitivo

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:IT:PDF>).

⁷ COM(2011) 510 definitivo

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:IT:PDF>).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Consultazioni ed esperti esterni

La presente proposta è stata elaborata nel contesto di un ampio ventaglio di contributi esterni sotto forma di risposte ricevute nel corso di una consultazione pubblica sulla tassazione del settore finanziario, consultazioni mirate con gli Stati membri, vari esperti e parti interessate del settore finanziario, nonché tre diversi studi esterni realizzati ai fini della valutazione dell'impatto.

La valutazione dell'impatto riflette i risultati del processo di consultazione e i contributi esterni.

2.2. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna questa proposta analizza gli effetti di un'imposizione supplementare per il settore finanziario con riferimento agli obiettivi di (1) assicurare il contributo del settore finanziario alle finanze pubbliche, (2) limitare i comportamenti di mercato indesiderati favorendo la stabilizzazione dei mercati ed (3) evitare distorsioni sul mercato interno. La valutazione dell'impatto ha analizzato due opzioni principali, cioè un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e un'imposta sulle attività finanziarie (IAF), nonché le varie possibili modalità di ciascuna di esse, e ha stabilito che l'opzione preferibile è quella dell'ITF.

L'ITF sembra avere il potenziale di generare un gettito fiscale significativo dal settore finanziario ma, come l'IAF, può anche produrre un esiguo impatto negativo in termini di PIL e di riduzione del volume di mercato delle transazioni. Per evitare i rischi di delocalizzazione è necessario un approccio condiviso sia a livello di UE, per impedire la frammentazione del mercato unico, sia internazionale, in linea con le ambizioni di cooperazione del G20.

Inoltre, per affrontare i rischi relativi alla reazione del mercato e all'impatto sulla crescita, l'implementazione dell'ITF prevede caratteristiche specifiche di attenuazione dell'incidenza e degli impatti economici dell'imposta, delle possibili strategie di elusione e dei rischi di delocalizzazione:

- un ampio campo di applicazione per quanto riguarda prodotti, transazioni, tipi di operazioni e attori finanziari nonché transazioni effettuate all'interno di un gruppo finanziario;
- l'utilizzo del principio di residenza – tassazione nello Stato membro in cui sono stabiliti gli attori finanziari, indipendentemente dal luogo di esecuzione delle transazioni. La direttiva dispone anche la tassazione nell'UE nel caso in cui un ente finanziario esterno all'Unione sia coinvolto in una transazione finanziaria con una parte dell'UE e nel caso in cui una delle sue succursali nell'UE sia coinvolta in una transazione finanziaria;
- la definizione delle aliquote d'imposta a un livello adeguato per minimizzare gli eventuali impatti sul costo del capitale a fini diversi da quelli degli investimenti finanziari;
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'ITF delle operazioni dei mercati primari sia per i titoli (azioni, obbligazioni) – per non ostacolare la raccolta di capitali da parte dei governi e delle imprese – sia per le valute, in linea con l'orientamento strategico consolidato dell'UE sancito anche dalla direttiva 2008/7/CE;

- la separazione delle attività di concessione e assunzione di prestiti dei nuclei domestici, delle imprese o degli enti finanziari e di altre attività finanziarie quotidiane, come i prestiti ipotecari o le transazioni di pagamento;
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'ITF delle transazioni finanziarie con, ad esempio, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, per evitare ripercussioni sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sugli strumenti di politica monetaria.

Tenendo conto delle misure di attenuazione previste dalle caratteristiche principali dell'ITF proposte, l'impatto negativo in termini di PIL nel lungo periodo dovrebbe essere limitato a circa lo 0,5% rispetto allo scenario di base.

La valutazione dell'impatto dimostra che l'ITF inciderà sul comportamento finanziario e sui modelli operativi nel settore finanziario. L'introduzione dell'imposta determinerebbe un aumento dei costi delle transazioni andando a erodere il profitto marginale, con un impatto negativo sulle attività di negoziazione automatica sui mercati finanziari. Ne risentirebbe in modo particolare il modello operativo della negoziazione ad alta frequenza, che fisicamente è strettamente legata alle piattaforme di negoziazione su cui gli enti finanziari effettuano numerose transazioni ad alti volumi ma bassi margini. Tali transazioni potrebbero dover essere sostituite da algoritmi che generano transazioni meno numerose ma a più alto margine (prima dell'applicazione dell'imposta).

La valutazione dell'impatto dimostra anche che l'ITF avrebbe effetti distributivi progressivi, ovvero i suoi effetti aumenterebbero proporzionalmente al reddito, dato che i soggetti a più alto reddito usufruiscono in misura maggiore dei servizi forniti dal settore finanziario. Ciò è particolarmente vero per l'ITF limitata alle transazioni in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e i loro derivati. Questa proposta è pressoché ininfluyente per i nuclei domestici e le piccole e medie imprese che non investono attivamente sui mercati finanziari grazie alle caratteristiche di separazione previste.

La distribuzione geografica del gettito fiscale dipende dalla struttura tecnica dell'imposta. Ai sensi della presente direttiva, la portata geografica dipenderà dal luogo di stabilimento degli enti finanziari coinvolti nelle transazioni finanziarie e non dal luogo di negoziazione degli strumenti finanziari. Ciò comporterà probabilmente una minore concentrazione del gettito fiscale, soprattutto nei casi in cui gli enti finanziari intervengono su una piattaforma di negoziazione per conto di enti finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

La direttiva dispone inoltre che vengano definite misure specifiche contro l'elusione, l'evasione e l'abuso fiscale a livello di Stati membri e dell'Unione tramite atti delegati. Una clausola di revisione consentirà, a tre anni di distanza dall'introduzione, di esaminare l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica pertinente per la proposta di direttiva è l'articolo 113 del TFUE. La proposta si prefigge di armonizzare la legislazione in materia di tassazione indiretta delle transazioni

finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare distorsioni della concorrenza.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

È necessario giungere a una definizione uniforme per tutta l'UE delle caratteristiche essenziali dell'ITF, per evitare l'indebita delocalizzazione delle transazioni e degli operatori di mercato o la sostituzione degli strumenti finanziari nell'UE. In altre parole, una definizione uniforme per tutta l'UE è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nell'UE.

Analogamente, una definizione uniforme per tutta l'UE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l'attuale frammentazione del mercato interno, compresi i diversi prodotti del settore finanziario spesso utilizzati come stretti sostituti. La mancata armonizzazione dell'ITF comporterebbe l'arbitraggio fiscale e il rischio di una doppia imposizione o di una non imposizione. Tutto ciò non solo impedirebbe di effettuare transazioni finanziarie a parità di condizioni, ma inciderebbe anche sul gettito degli Stati membri, oltre a imporre costi supplementari di adeguamento per il settore finanziario a causa di regimi fiscali molto diversi tra loro.

Queste considerazioni sono dimostrate dalle evidenze empiriche. Le imposte nazionali sulle transazioni finanziarie hanno finora determinato una delocalizzazione delle attività e/o degli enti o, per evitare questa conseguenza, sono state studiate in modo da gravare solo sulle basi imponibili relativamente immobili e non sugli stretti sostituti. L'armonizzazione dei concetti principali e il coordinamento dell'implementazione in tutta l'UE sono dunque elementi necessari perché l'applicazione delle imposte sulle transazioni finanziarie sia efficace e non crei distorsioni. Un'iniziativa a livello UE promuoverebbe dunque il conseguimento dell'obiettivo auspicato.

Questa proposta si concentra quindi sull'elaborazione di una struttura comune dell'imposta e di disposizioni comuni sulla sua esigibilità e lascia pertanto agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per quanto riguarda l'effettiva definizione delle aliquote d'imposta superiori al minimo, nonché degli obblighi di contabilità e rendicontazione e delle misure di prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale.

Un quadro comune per un'ITF nell'UE rispetta quindi il principio di sussidiarietà e di proporzionalità illustrato nell'articolo 5 del TUE. L'obiettivo di questa proposta non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può dunque essere conseguito in modo più efficace a livello dell'Unione, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

L'armonizzazione proposta, sotto forma di direttiva anziché di regolamento, non va oltre le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il corretto funzionamento del mercato interno, e rispetta quindi il principio di proporzionalità.

3.3. Spiegazione dettagliata della proposta

3.3.1. Capo I (Oggetto, campo di applicazione e definizioni)

Questo capo definisce la struttura essenziale dell'ITF proposta per l'UE, che ha l'obiettivo di tassare le transazioni lorde prima di eventuali operazioni di compensazione.

L'imposta ha un vasto campo di applicazione poiché mira a coprire le transazioni in tutti i tipi di strumenti finanziari, che spesso costituiscono stretti sostituti reciproci. Il campo di applicazione comprende quindi strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (a

eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (compresi OICVM e fondi d'investimento alternativo⁸) e contratti derivati. Inoltre, il campo di applicazione dell'imposta non è limitato alle operazioni sui mercati organizzati, come i mercati organizzati e le strutture di negoziazione multilaterale, ma copre anche altri tipi di transazioni tra cui quelle negoziate fuori borsa (over-the-counter). Il campo di applicazione non è neanche limitato al trasferimento di proprietà, bensì rappresenta l'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario ("acquisto e vendita"). Per i contratti derivati che generano la consegna di strumenti finanziari, oltre al contratto derivato imponibile sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

Le transazioni con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sono invece escluse dal campo di applicazione per evitare ripercussioni sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.

In particolare, sia per gli strumenti finanziari di cui vengono tassati l'acquisto, la vendita e il trasferimento, sia per la stipula o modifica di contratti derivati, il relativo quadro regolamentare dell'UE fornisce un insieme di definizioni chiare, complete e accettate⁹. Per quanto concerne più in particolare i suddetti contratti derivati, questi riguardano i derivati a fini d'investimento. Dalle definizioni usate emerge che le operazioni su valute a pronti non costituiscono transazioni finanziarie imponibili, diversamente dai contratti derivati su valute. Anche i contratti derivati relativi a merci sono imponibili, mentre le transazioni in merci fisiche non lo sono.

Le transazioni finanziarie possono anche riguardare l'acquisto, la vendita o il trasferimento di prodotti strutturati, ovvero valori mobiliari negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione. Questi prodotti sono paragonabili a qualsiasi altro strumento finanziario e devono quindi rientrare nella definizione del termine "strumento finanziario" ai sensi di questa proposta. Escluderli dal campo di applicazione dell'ITF significherebbe creare opportunità di elusione fiscale. Questa categoria di prodotti comprende in particolare note, warrant e certificati nonché cartolarizzazioni bancarie, che in genere trasferiscono al mercato il rischio di credito associato ad attività quali ipoteche o prestiti, e cartolarizzazioni assicurative, che implicano il trasferimento di altri tipi di rischi, ad esempio l'assunzione.

Tuttavia, il campo di applicazione dell'imposta riguarda in particolare le transazioni finanziarie effettuate dagli enti finanziari che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Questo approccio assicura l'applicazione globale dell'ITF. In termini pratici, queste transazioni sono identificate dalle rispettive iscrizioni nei registri.

⁸ Si fa riferimento alla definizione di strumenti finanziari di cui all'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Questa definizione riguarda le quote di organismi d'investimento collettivo. Pertanto, costituiscono strumenti finanziari le azioni e le quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) e di fondi d'investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti sono quindi considerati transazioni finanziarie nell'accezione di questa proposta.

⁹ In particolare la direttiva 2004/39/CE (cfr. nota precedente).

La definizione di enti finanziari è ampia e sostanzialmente comprende le imprese d'investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi d'investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, le società di partecipazione, le società di leasing finanziario e le società veicolo e, ove possibile, fa riferimento alle definizioni fornite dalla legislazione dell'UE pertinente adottata a fini di regolamentazione. Devono inoltre essere considerati enti finanziari gli altri soggetti che svolgono determinate attività finanziarie su base significativa.

La proposta di direttiva dispone in materia di poteri delegati per ulteriori dettagli.

Le controparti centrali (CC), i depositari centrali di titoli (DCT) e i depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) non sono considerati enti finanziari poiché svolgono funzioni che di per sé non costituiscono attività di negoziazione e rivestono un ruolo fondamentale per un funzionamento più efficiente e trasparente dei mercati finanziari.

L'applicazione territoriale dell'ITF proposta e i diritti di imposizione degli Stati membri sono definiti in base al principio di residenza. Perché una transazione finanziaria sia imponibile nell'UE, uno dei partecipanti alla transazione deve essere stabilito sul territorio di uno Stato membro. L'imposizione avrà luogo nello Stato membro sul cui territorio è stabilito un ente finanziario a condizione che l'ente partecipi alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti coinvolte nella transazione.

Se i luoghi in cui sono stabiliti i diversi enti finanziari che partecipano alla transazione o agiscono a loro nome si trovano sul territorio di diversi Stati membri, questi diversi Stati membri hanno la competenza di assoggettare la transazione all'imposta applicando le aliquote stabilite conformemente a questa proposta. Se i relativi luoghi di stabilimento sono ubicati sul territorio di uno Stato che non fa parte dell'Unione, la transazione non è assoggettata all'ITF nell'UE, a meno che una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita nell'UE, nel qual caso l'ente finanziario del paese terzo si considera a sua volta stabilito nell'UE e la transazione diventa imponibile nello Stato membro interessato. Le transazioni effettuate in sedi di negoziazione al di fuori dell'UE saranno assoggettate all'imposta se il luogo di stabilimento di almeno uno degli enti che effettuano la transazione o vi intervengono si trova nell'UE.

Tuttavia, se il soggetto responsabile del versamento dell'imposta dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro, l'ente finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro.

Inoltre, se gli strumenti finanziari il cui acquisto o vendita sono imponibili vengono trasferiti tra diverse entità di un gruppo, tale trasferimento è imponibile anche se non costituisce un'operazione di acquisto o vendita.

Ne consegue che molte attività finanziarie non sono considerate transazioni finanziarie ai sensi dell'ITF, in linea con gli obiettivi indicati in precedenza. Data l'esclusione dei mercati primari sopra illustrata, la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che coinvolgono cittadini e imprese non rientra nel campo di applicazione dell'ITF. Sono quindi esenti dall'ITF, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi, i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i servizi di pagamento ecc. (ma la loro successiva negoziazione all'interno di prodotti strutturati risulta imponibile). Anche le transazioni su valute sui mercati a pronti non sono assoggettate all'ITF, a tutela della libera circolazione dei capitali. Tuttavia, i contratti derivati basati su transazioni su valute rientrano nel campo di applicazione dell'ITF, poiché non costituiscono di fatto transazioni su valute.

3.3.2. *Capo II (Esigibilità, base imponibile e aliquote)*

Il momento dell'esigibilità è definito come il momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il suo successivo annullamento non può essere considerato motivo di non esigibilità dell'imposta, fatti salvi i casi di errori.

Dato che l'acquisto, la vendita o il trasferimento di determinati strumenti finanziari (eccetto i derivati), da una parte, e l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica dei contratti derivati, dall'altra, sono diversi per natura e caratteristiche, devono essere associati a basi imponibili differenti.

Per l'acquisto e la vendita di determinati strumenti finanziari (eccetto i derivati) viene in genere determinato un prezzo o un'altra forma di corrispettivo, che logicamente deve essere definito come la base imponibile. Tuttavia, per evitare distorsioni di mercato è necessario stabilire regole speciali per i casi in cui il corrispettivo sia inferiore al prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un gruppo che non sono coperte dai concetti di "acquisto" e "vendita". In questi casi, la base imponibile è il prezzo di mercato determinato a condizioni di mercato nel momento in cui l'ITF diventa esigibile.

Per l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula e la modifica di contratti derivati, la base imponibile dell'ITF è l'ammontare nozionale al momento dell'acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto derivato. Questo approccio consente un'applicazione semplice e diretta dell'ITF ai contratti derivati e assicura al contempo costi contenuti in materia amministrativa e di adeguamento alle nuove disposizioni. Inoltre, questo approccio rende più difficile ridurre artificialmente l'onere fiscale tramite un'elaborazione creativa dei contratti derivati, poiché non vi è alcun incentivo fiscale per, ad esempio, stipulare un contratto sulle sole differenze tra prezzi o valori. Ciò implica altresì che la tassazione avviene al momento dell'acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto, rispetto alla tassazione di diversi flussi di cassa a più riprese durante la vita del contratto. L'aliquota utilizzata in questo caso dovrà essere piuttosto contenuta per garantire un onere fiscale adeguato.

Possono essere necessarie disposizioni speciali da parte degli Stati membri per prevenire l'elusione, l'evasione e l'abuso fiscale (cfr. anche sezione 3.3.3). Un esempio è il caso in cui l'ammontare nozionale viene artificialmente diviso: l'ammontare nozionale di uno swap potrebbe infatti essere diviso per un coefficiente arbitrariamente elevato, per poi moltiplicare tutti i pagamenti per lo stesso coefficiente. I flussi di cassa dello strumento rimarrebbero così invariati, ma la base imponibile sarebbe arbitrariamente ridotta.

È necessario prevedere disposizioni speciali per stabilire la base imponibile delle transazioni in cui la base imponibile o alcune sue componenti siano espresse in una valuta diversa da quella dello Stato membro in questione.

L'acquisto, la vendita o il trasferimento di determinati strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti derivati, dall'altra, sono diversi per natura. Inoltre, è probabile che i mercati reagiscano in modo diverso a un'imposta sulle transazioni finanziarie applicata a ciascuna di queste due categorie. Per questi motivi, e per assicurare una tassazione sostanzialmente uniforme, bisogna differenziare le aliquote applicate alle due categorie.

Le aliquote devono anche tenere conto delle differenze tra i metodi applicabili per la determinazione delle basi imponibili.

In generale, le aliquote d'imposta minime proposte (oltre le quali le politiche nazionali dispongono di un margine di manovra) sono fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione.

3.3.3. *Capo III (Versamento dell'ITF, obblighi collegati e prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso)*

La presente proposta definisce il campo di applicazione dell'ITF in relazione alle transazioni finanziarie cui partecipa un ente finanziario stabilito nel territorio dello Stato membro interessato (che agisce per conto proprio o per conto di altri soggetti) o a transazioni in cui l'ente agisce a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Di fatto, gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari e l'ITF deve concentrarsi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini. Pertanto, la responsabilità del versamento dell'imposta alle autorità fiscali deve essere in carico a questi enti. Tuttavia, gli Stati membri devono avere la possibilità di considerare altri soggetti responsabili in solido del versamento dell'imposta, compresi i casi in cui un partecipante a una transazione abbia la propria sede al di fuori dell'Unione europea.

Molte transazioni finanziarie vengono eseguite per via elettronica. In questi casi, l'ITF deve essere versata nel momento stesso in cui sorge l'esigibilità. In altri casi, l'ITF deve essere versata entro un periodo che, pur essendo abbastanza lungo da consentire il trattamento manuale del versamento, evita che l'ente finanziario interessato registri vantaggi ingiustificati in termini di flusso di cassa. In questo senso si può considerare adeguato un periodo di tre giorni lavorativi.

Gli Stati membri devono avere l'obbligo di adottare misure opportune perché l'ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo e per evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale.

In questo contesto, gli Stati membri devono avvalersi della legislazione esistente e futura dell'UE in materia di mercati finanziari, che tra le altre cose definisce gli obblighi di rendicontazione e mantenimento dei dati in relazione alle transazioni finanziarie.

Se necessario, gli Stati membri possono altresì avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili in materia di accertamento e recupero delle imposte, tra cui in particolare la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE¹⁰ (applicabile dal 1° gennaio 2013) e la direttiva 2010/24/CE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure¹¹ (applicabile dal 1° gennaio 2012). Bisogna inoltre fare ricorso ad altri strumenti eventualmente pertinenti e applicabili, come ad esempio la Convenzione multilaterale tra l'OCSE e il Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale¹².

La proposta di direttiva dispone in materia di poteri delegati per ulteriori dettagli.

¹⁰ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

¹¹ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

¹²

<http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41>

Nel quadro dell'approccio concettuale sottostante l'ITF (ampio campo di applicazione, principio di residenza, assenza di deroghe), le regole indicate in precedenza consentono di minimizzare l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale.

3.3.4. *Capo IV (Disposizioni finali)*

Una conseguenza dell'obiettivo di armonizzazione di questa proposta è che gli Stati membri non devono poter mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all'ITF in oggetto o all'IVA. Per quanto riguarda l'IVA, di fatto deve rimanere applicabile il diritto di optare per l'imposizione disposto dall'articolo 137, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹³. Altre imposte, ad esempio quelle gravanti sui premi assicurativi, sono ovviamente di natura diversa, così come le imposte di registro sulle transazioni finanziarie, se rappresentano l'effettivo rimborso di oneri o il corrispettivo di un servizio reso. Tali tasse e imposte non rientrano quindi nel campo di applicazione di questa proposta.

In linea di massima, restano pienamente applicabili le disposizioni della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali¹⁴. Ciò significa ad esempio che l'emissione sul mercato primario di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2008/7/CE di azioni o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, di obbligazioni – comprese le obbligazioni governative – o di altri titoli negoziabili relativi ai prestiti non è assoggettata all'ITF nell'UE. Per evitare potenziali conflitti tra le due direttive, bisogna comunque disporre che questa proposta di direttiva prevalga sulle disposizioni della direttiva 2008/7/CE.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le stime preliminari del gettito fiscale incluse nella valutazione dell'impatto allegata alla presente proposta indicano che, in base alle reazioni del mercato, il gettito annuale ottenuto con questa imposta nell'intera UE potrebbe ammontare a 57 miliardi di euro.

Di fatto, la proposta verrebbe a creare nuovi introiti per gli Stati membri e per il bilancio dell'UE, in linea con la proposta per una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea del 29 giugno 2011.

Il gettito derivante dall'ITF nell'UE potrebbe essere utilizzato in tutto o in parte come risorsa propria per il bilancio dell'UE in sostituzione di determinate risorse proprie attualmente provenienti dai bilanci nazionali, contribuendo alle iniziative di consolidamento di bilancio degli Stati membri. La Commissione presenterà le necessarie proposte complementari separate per illustrare le possibili modalità di utilizzo dell'ITF quale fonte di gettito per il bilancio dell'UE.

¹³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹⁴ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l'introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche.
- (2) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell'ITF negli Stati membri siano armonizzate a livello dell'Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l'arbitraggio fiscale nell'Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell'Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
- (3) Per un corretto funzionamento del mercato interno, l'ITF deve essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari, compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i contratti derivati. Per lo stesso motivo, deve essere imponibile a un vasto gruppo di enti finanziari.

¹⁵ GU C ... del ..., pag. .

¹⁶ GU C ... del ..., pag. .

- (4) La definizione di strumenti finanziari di cui all'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (MiFID)¹⁷ include le quote degli organismi d'investimento collettivo. Ciò significa che le azioni e le quote degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)¹⁸ e dei fondi d'investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010¹⁹ sono strumenti finanziari. La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti costituiscono pertanto transazioni assoggettabili all'ITF.
- (5) Per tutelare il funzionamento efficiente e trasparente dei mercati finanziari è necessario escludere alcuni soggetti dal principio di individualità della presente direttiva, nella misura in cui svolgono funzioni che non sono considerate attività di negoziazione in quanto tali ma che agevolano la negoziazione oppure effettuano transazioni finanziarie per assistere finanziariamente gli Stati membri.
- (6) Le transazioni con le banche centrali nazionali, come quelle con la Banca centrale europea, devono invece essere escluse dal campo di applicazione dell'ITF per evitare impatti negativi sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.
- (7) A eccezione della stipula o modifica dei contratti derivati, la maggior parte delle transazioni sul mercato primario e delle transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, deve essere esclusa dal campo di applicazione dell'ITF per non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi.
- (8) L'esigibilità e la base imponibile devono essere armonizzate per evitare distorsioni del mercato interno.
- (9) Il momento dell'esigibilità non deve essere indebitamente ritardato e deve coincidere con il momento in cui avviene la transazione finanziaria.
- (10) Per consentire la più agevole determinazione possibile della base imponibile, al fine di contenere i costi per le imprese e le amministrazioni fiscali, nel caso di transazioni finanziarie diverse da quelle relative ai contratti derivati bisogna generalmente fare riferimento al corrispettivo fornito nel contesto della transazione. Se non viene fornito alcun corrispettivo o il corrispettivo fornito è inferiore al prezzo di mercato, bisogna fare riferimento a quest'ultimo come equa rappresentazione del valore della transazione. Analogamente, per motivi di facilità di calcolo, è necessario utilizzare l'ammontare nozionale in caso di acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica di contratti derivati.

¹⁷ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁸ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

¹⁹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

- (11) Nell'interesse dell'equo trattamento, deve essere applicata una sola aliquota d'imposta per ogni categoria di transazioni, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti derivati, dall'altra.
- (12) Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l'imposta deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
- (13) Data l'elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, l'ITF deve essere applicata in base al principio di residenza.
- (14) Le aliquote d'imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione.
- (15) Perché l'ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo, gli Stati membri devono avere l'obbligo di adottare le misure opportune. Per un'efficiente azione di prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale, gli Stati membri devono avere l'obbligo di fare ricorso agli strumenti esistenti di reciproca assistenza in materia fiscale, se necessario, e di sfruttare gli obblighi di rendicontazione e mantenimento dei dati in carico al settore finanziario ai sensi della legislazione vigente.
- (16) Per consentire l'adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell'attività di un'impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche presso gli esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.
- (17) Per evitare conflitti tra la presente direttiva e la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali²⁰, tale direttiva deve essere modificata di conseguenza.
- (18) Dato che l'obiettivo della presente direttiva, ovvero armonizzare le caratteristiche principali di un'ITF a livello dell'Unione, non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può quindi essere conseguito in modo più efficace a livello dell'Unione, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità, riportato anche in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,

²⁰ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce il sistema comune per l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).
2. La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione.
3. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
 - (a) lo strumento europeo di stabilità finanziaria (ESFS);
 - (b) fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), un ente finanziario internazionale costituito da uno o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà di finanziamento;
 - (c) le controparti centrali (CC) nell'esercizio delle funzioni di CC;
 - (d) i depositari centrali di titoli (DCT) e i depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) nell'esercizio delle funzioni di DCT e DCIT.

Tuttavia, la non imposizione di un soggetto ai sensi del primo comma non preclude l'imposizione della sua controparte.

4. La presente direttiva non si applica alle seguenti transazioni:
 - (a) le operazioni del mercato primario di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione²¹, a eccezione dell'emissione e del rimborso di azioni e quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²² e di fondi d'investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³;
 - (b) le transazioni con l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e gli enti istituiti

²¹ GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

²² GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

²³ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

dall'Unione europea o dalla Comunità europea dell'energia atomica ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, nei limiti e alle condizioni del protocollo e degli accordi per la sua attuazione o degli accordi di sede, laddove non creino distorsioni della concorrenza;

- (c) le transazioni con organizzazioni ed enti internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera b), riconosciuti dalle pubbliche autorità dello Stato ospitante, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni internazionali di istituzione di tali enti o dagli accordi di sede;
- (d) le transazioni con le banche centrali degli Stati membri.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) “transazione finanziaria”:
 - (a) l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della compensazione e del regolamento, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;
 - (b) il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario, se non soggetta alla lettera a);
 - (c) la stipula o modifica di contratti derivati;
- (2) “strumenti finanziari”, gli strumenti finanziari ai sensi della definizione della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e i prodotti strutturati;
- (3) “contratto derivato”, uno strumento finanziario ai sensi della definizione dei punti da 4 a 10 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;
- (4) “contratti di vendita con patto di riacquisto” e “contratti di acquisto con patto di rivendita”, di cui all’articolo 3 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵;
- (5) “contratti di concessione di titoli in prestito” e “contratti di assunzione di titoli in prestito”, di cui all’articolo 3 della direttiva 2006/49/CE;
- (6) “prodotto strutturato”, i titoli negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 36 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ o transazioni equivalenti che implicano il trasferimento di rischi diversi dal rischio di credito;

²⁴ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

²⁵ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

²⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (7) “ente finanziario”:
- (a) un’impresa d’investimento secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE;
 - (b) un mercato regolamentato secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE e ogni altra sede o piattaforma di negoziazione organizzata;
 - (c) un ente creditizio secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE;
 - (d) un’impresa di assicurazione e riassicurazione secondo la definizione dell’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
 - (e) un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1 della direttiva 2009/65/CE e una società di gestione secondo la definizione dell’articolo 2 della direttiva 2009/65/CE;
 - (f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ o un loro gestore degli investimenti;
 - (g) un fondo d’investimento alternativo (FIA) o un gestore di fondi d’investimento alternativi (GEFIA) secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2011/61/UE;
 - (h) una società veicolo di cartolarizzazione secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE;
 - (i) una società veicolo secondo la definizione dell’articolo 13, paragrafo 26, della direttiva 2009/138/CE;
 - (j) ogni altra impresa che svolge una o più delle seguenti attività, qualora tali attività rappresentino una quota significativa della sua attività complessiva, in termini di volume o di valore delle transazioni finanziarie:
 - (i) le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;
 - (ii) la negoziazione di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per conto di clienti;
 - (iii) l’acquisizione di partecipazioni in imprese;
 - (iv) la partecipazione a strumenti finanziari o la loro emissione;
 - (v) la fornitura di servizi legati alle attività di cui al punto iv).
- (8) “controparte centrale” (CC), persona giuridica che si interpone tra le controparti di una transazione su uno o più mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni venditore e il venditore di ogni acquirente;

²⁷ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

²⁸ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

- (9) “compensazione”, l’attività secondo la definizione dell’articolo 2 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹;
- (10) “ammontare nozionale”, l’ammontare nominale o facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un determinato contratto derivato.
2. Ai sensi dell’articolo 13, la Commissione adotta atti delegati che definiscono regole dettagliate per stabilire se le attività di cui al paragrafo 1, punto 7), lettera j), rappresentano una quota significativa dell’attività complessiva dell’impresa.

Articolo 3 *Stabilimento*

1. Ai fini della presente direttiva, un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- (a) è stato autorizzato dalle autorità di tale Stato membro ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse nell’autorizzazione;
 - (b) ha la sede legale in tale Stato membro;
 - (c) ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in tale Stato membro;
 - (d) ha una succursale in tale Stato membro;
 - (e) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito in tale Stato membro ai sensi delle lettere a), b), c) o d), o con un partecipante stabilito nel territorio di tale Stato membro che non è un ente finanziario.
2. Se si verificano più condizioni tra quelle elencate nel paragrafo 1, la prima che si verifica dall’inizio dell’elenco in ordine discendente è considerata determinante per definire lo Stato membro di stabilimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un ente finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi di tale paragrafo se il soggetto responsabile del versamento dell’ITF dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro.
4. Un soggetto che non è un ente finanziario si considera stabilito in uno Stato membro se la sua sede legale o, in caso di persona fisica, il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale si trovano in tale Stato, o se ha una succursale in tale Stato, in relazione alle transazioni finanziarie da essa effettuate.

²⁹ GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

Capo II

Esigibilità, base imponibile e aliquote

Articolo 4 *Esigibilità dell'ITF*

1. L'ITF diventa esigibile per ogni transazione finanziaria nel momento in cui avviene.
2. Il successivo annullamento o la rettifica di una transazione finanziaria non hanno alcun effetto sull'esigibilità, fatti salvi i casi di errori.

Articolo 5 *Base imponibile dell'ITF in caso di transazioni finanziarie non relative a contratti derivati*

1. In caso di transazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera c) e, in relazione ai contratti derivati, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e b), la base imponibile è pari a tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi descritti in tale paragrafo la base imponibile è il prezzo di mercato determinato nel momento in cui l'ITF diventa esigibile:
 - (a) se il corrispettivo è inferiore al prezzo di mercato;
 - (b) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
3. Ai fini del paragrafo 2, con prezzo di mercato si intende l'intero ammontare che sarebbe stato pagato a titolo di corrispettivo per lo strumento finanziario interessato in una transazione a condizioni di mercato.

Articolo 6 *Base imponibile in caso di transazioni finanziarie relative a contratti derivati*

Nel caso delle transazioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera c) o, in relazione ai contratti derivati, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e b), la base imponibile dell'ITF è pari all'ammontare nozionale del contratto derivato al momento della transazione finanziaria.

Se viene identificato più di un ammontare nozionale, ai fini della determinazione della base imponibile viene utilizzato l'importo più alto.

Articolo 7 *Disposizioni comuni sulla base imponibile*

Se il valore utilizzato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 6 per determinare la base imponibile è espresso, in tutto o in parte, in una valuta diversa da quella dello Stato membro che applica la tassazione, il tasso di cambio applicabile è l'ultimo tasso di vendita registrato, nel momento in cui l'ITF diventa esigibile, sulla borsa valori più rappresentativa dello Stato membro interessato o a un

tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato, in conformità alle norme stabilite da quello Stato membro.

Articolo 8

Applicazione, struttura e livello delle aliquote

1. Gli Stati membri applicano le aliquote dell'ITF in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile.
2. Le aliquote vengono fissate da ogni Stato membro come percentuale della base imponibile.
Tali aliquote non possono essere inferiori a:
 - (a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all'articolo 5;
 - (b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b).

Capo III

Versamento dell'ITF, obblighi collegati e prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso

Articolo 9

Soggetto responsabile del versamento dell'ITF alle autorità fiscali

1. In relazione a ogni transazione finanziaria, l'ITF deve essere versata da ogni ente finanziario che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - (a) partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto;
 - (b) agisce a nome del partecipante alla transazione; o
 - (c) la transazione è stata effettuata per suo conto.
2. Se un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l'altro ente finanziario è responsabile del versamento dell'ITF.
3. Ogni partecipante a una transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del versamento dell'imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione, qualora l'ente finanziario non abbia versato l'imposta dovuta entro i tempi stabiliti dall'articolo 10, paragrafo 4.
4. Gli Stati membri possono disporre che altri soggetti, diversi dai soggetti responsabili del versamento dell'ITF di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, siano responsabili in solido del versamento dell'imposta.

Articolo 10

Disposizioni relative ai limiti di tempo per il versamento dell'ITF, agli obblighi finalizzati ad assicurare il versamento e alla verifica del versamento

1. Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di registrazione, contabilità, rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l'effettivo versamento dell'ITF dovuta alle autorità fiscali.
2. Gli Stati membri adottano misure per assicurare che ogni soggetto responsabile del versamento dell'ITF invii alle autorità fiscali una dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per calcolare l'ITF diventata esigibile in un periodo di un mese, compreso il controvalore totale delle transazioni tassate a ciascuna aliquota. La dichiarazione dell'ITF viene inviata entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui l'ITF è diventata esigibile.
3. Per gli enti finanziari non soggetti all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, gli Stati membri conservano a disposizione delle autorità competenti per almeno cinque anni i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni finanziarie eseguite a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
4. Gli Stati membri assicurano che l'ITF dovuta sia versata alle autorità fiscali nei tempi seguenti:
 - (a) nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, in caso di transazioni effettuate per via elettronica;
 - (b) entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l'imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi.
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti in materia verifichino il corretto versamento dell'imposta.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso

1. Gli Stati membri adottano misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso.
2. Ai sensi dell'articolo 13, la Commissione può adottare atti delegati per specificare le misure che gli Stati membri devono intraprendere conformemente al paragrafo 1.
3. Se necessario, gli Stati membri fanno ricorso ai provvedimenti adottati dall'Unione circa la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare le direttive del Consiglio 2011/16/UE e 2010/24/UE, nonché agli obblighi già esistenti in materia di rendicontazione e mantenimento dei dati in relazione alle transazioni finanziarie.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Altre imposte sulle transazioni finanziarie

Gli Stati membri non devono mantenere né introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all'ITF in oggetto della presente direttiva o all'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 2006/112/CE³⁰.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni disposte nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, viene conferita per un periodo di tempo indeterminato dalla data indicata nell'articolo 18.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. La revoca decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in data successiva indicata nella stessa e non influisce sulla validità degli atti delegati già in vigore.
4. In caso di adozione di un atto delegato, la Commissione notifica immediatamente il Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di 2 mesi dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prolungato di 2 mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 14

Informazioni al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo viene informato dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, delle eventuali obiezioni sollevate nei loro confronti o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

³⁰ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Articolo 15
Modifica della direttiva 2008/7/CE

La direttiva 2008/7/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 6, paragrafo 1, è soppressa la lettera a).
- (2) Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 6 bis

Rapporto con la direttiva .../.../UE

La presente direttiva fa salve le disposizioni della direttiva del Consiglio .../.../UE³¹.”

Articolo 16
Clausola di revisione

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa.

La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

Articolo 17
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

³¹ GU L ... del ..., pag. .

Articolo 18
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Consiglio concernente un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB

14 05 Politica fiscale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo strategico pluriennale della Commissione oggetto della proposta

Stabilità finanziaria

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3

Mettere a punto nuove iniziative fiscali e nuove azioni a sostegno degli obiettivi strategici dell'UE

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 14 Fiscalità e dazi doganali; ABB 05 Politica fiscale

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente in vigore.

Assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché una tassazione uniforme del settore rispetto agli altri.

Creare i disincentivi opportuni per le attività a eccessivo fattore di rischio e integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Contribuire all'obiettivo generale di stabilità nell'UE dopo la crisi finanziaria

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Solo un'iniziativa dell'Unione può evitare la frammentazione dei mercati finanziari a livello di attività e Stati nonché garantire l'equo trattamento degli enti finanziari dell'UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

È stato dimostrato che difficilmente è possibile introdurre un'ITF con ampia base di applicazione a livello nazionale e conseguire i tre obiettivi sopra indicati senza importanti effetti di delocalizzazione (esempio della Svezia).

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le imposte fanno parte del quadro di risoluzione globale. Inoltre, la Commissione ha proposto di utilizzare i proventi dell'ITF come futura risorsa propria

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Proposta di **durata illimitata**

1.7. Modalità di gestione previste

La proposta incide finanziariamente sull'UE in quanto aumenta le spese amministrative.

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

Persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (**specificare**).

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Gli Stati membri devono adottare misure opportune perché l'ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo, comprese misure di controllo.

La definizione di misure opportune per assicurare il versamento dell'imposta e controllare e verificare il corretto versamento è compito degli Stati membri.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

1. Ritardi nel recepimento della direttiva da parte degli Stati membri
2. Rischio di evasione, elusione e abuso
3. Rischio di delocalizzazione

2.2.2. Modalità di controllo previste

L'articolo 11 della direttiva illustra le disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso: atti delegati e cooperazione amministrativa in materia fiscale.

Il rischio di delocalizzazione viene affrontato mediante aliquote d'imposta adeguate e un'ampia definizione della base imponibile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

In ordine di rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	SD/SND ⁽¹⁾	di paesi EFTA ²	di paesi candidati ³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>) del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	SD/SND	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹ SD = Stanziamenti dissociati; SND = Stanziamenti non dissociati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

- Nuove linee di bilancio richieste

In ordine di rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica

DG: <.....>			Anno N ⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire tutti gli anni necessari per mostrare la durata dell'impatto (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1+1a+3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Pagamenti	=2+2a+3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

⁴ Anno N è l'anno in cui ha inizio l'esecuzione della proposta/iniziativa.

⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	n.d.							
	Pagamenti	(5)	n.d.							
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	n.d.							
	Pagamenti	=5+ 6	n.d.							

Se più di una rubrica è interessata dalla proposta/iniziativa:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (ammontare di riferimento)	Impegni	=4+ 6	n.d.							
	Pagamenti	=5+ 6	n.d.							

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
DG: TAXUD						
• Risorse umane		0,254	0,762	0,762	0,762	0,762
• Altre spese amministrative		0,040	0,036	0,036	0,036	0,036
TOTALE DG TAXUD		0,294	0,798	0,798	0,798	0,798

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798
	Pagamenti	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0,254	0,762	0,762	0,762	0,762
Altre spese amministrative	0,040	0,036	0,036	0,036	0,036
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798

Al di fuori della RUBRICA 5⁶ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

pluriennale					
-------------	--	--	--	--	--

TOTALE	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- **X** La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)					
14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,254	0,762	0,762	0,762	0,762
14 01 01 02 (nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 05 01 (ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 01 (ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁷					
14 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 04 yy⁸	- in sede ⁹	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	- in delegazioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	0,254	0,762	0,762	0,762	0,762

Stima da esprimere in importi interi (o, al massimo, con un decimale)

14 è il settore o il titolo del bilancio interessato.

I posti supplementari necessari saranno coperti da personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della DG, se necessario unitamente a posti aggiuntivi che possono essere assegnati alla DG di gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁷ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale ("Intérimaire"); JED= giovane esperto in delegazione ("Jeune Expert en Délégation"); AL= agente locale; END= Esperto nazionale distaccato.

⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁹ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

Posti di funzionari e di agenti temporanei	L'attuale assegnazione di personale della DG TAXUD non tiene interamente conto della questione di un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie e richiederà riassegnazioni interne. I compiti principali dei funzionari assegnati saranno: elaborare gli aspetti tecnici del funzionamento pratico dell'imposta per agevolare il processo di negoziazione, monitorarne la successiva attuazione, preparare interpretazioni giuridiche e documenti di lavoro, contribuire agli atti delegati relativi alle disposizioni contro l'elusione e l'abuso fiscale, predisporre le opportune procedure di gestione delle violazioni ecc.
--	---

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- **X** La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- **X** La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2011
SEC(2011) 1103 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Consiglio

**concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante
modifica della direttiva 2008/7/CE**

{COM(2011) 594 definitivo}

{SEC(2011) 1102 definitivo}

Sintesi della relazione sulla valutazione dell'impatto degli "Strumenti per la tassazione del settore finanziario"

1. INTRODUZIONE

Nella sua comunicazione "Tassazione del settore finanziario", del 7 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato il varo di una valutazione d'impatto (VI) per esaminare più nel dettaglio le opzioni di tassazione del settore finanziario e poter avanzare la proposta di direttiva più opportuna. Questa VI analizza quindi diversi regimi fiscali e indica la struttura adeguata per un'imposta sulle transazioni finanziarie nonché il suo possibile impatto.

2. QUESTIONI PROCEDURALI E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Come previsto dalle linee direttrici per le valutazioni d'impatto, la presente VI si basa sulla consultazione di tutte le parti interessate, nonché sui risultati di appositi studi esterni.

3. CARATTERIZZAZIONE DEL PROBLEMA GENERALE E SUSSIDIARIETÀ

3.1. Caratterizzazione del problema generale

Costi della crisi

In occasione di dibattiti pubblici è opinione comune che il settore finanziario debba dare un giusto contributo ai costi della crisi finanziaria. A titolo individuale gli Stati membri si sono impegnati a sostenere il settore finanziario per un ammontare complessivo di circa 4 600 miliardi di EUR (39% del PIL dell'UE-27 nel 2009). La situazione delle finanze pubbliche si è quindi aggravata conducendo a una dinamica insostenibile per i bilanci nazionali, che impone un onere gravoso sulle generazioni attuali e future.

Esenzione dei servizi finanziari dal pagamento dell'IVA

L'articolo 135, paragrafo 1, della direttiva sull'IVA esenta la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi dal pagamento dell'IVA. L'analisi indica che l'esenzione dell'IVA genera un vantaggio fiscale per il settore finanziario pari a circa lo 0,15% del PIL. Ne derivano quindi un trattamento privilegiato del settore finanziario rispetto agli altri settori dell'economia e distorsioni dei prezzi.

Inefficienza dei mercati e rischi sistemici nel settore finanziario

La crisi è il prodotto della complessa interazione delle inefficienze dei mercati, degli squilibri finanziari e monetari globali, della regolamentazione inadeguata, della supervisione insufficiente e della scarsa vigilanza macroprudenziale. In alcuni ambiti si suggerisce che le imposte potrebbero essere utilizzate come strumenti di regolamentazione per affrontare problemi quali le garanzie implicite o esplicite, la negoziazione automatica (e più in generale la ricerca di rendimenti a breve termine), il diverso trattamento fiscale del capitale proprio e del debito, i pacchetti retributivi eccessivi che incentivano l'assunzione di rischi, gli ingenti quantitativi di derivati complessi, e l'esistenza di rendite economiche, la cui conseguenza principale è il premio sulle retribuzioni del settore.

Aspetti del mercato interno

Sulla scia della crisi finanziaria gli Stati membri hanno reagito imponendo vari prelievi e tasse al settore finanziario. Questo tipo di azioni unilaterali può provocare la delocalizzazione della concorrenza nel mercato unico e rende necessari interventi condivisi. Il coordinamento consente inoltre di evitare il rischio di doppia imposizione.

3.2. Diritto all'azione e sussidiarietà dell'UE

Il diritto dell'UE di agire in materia di tassazione del settore finanziario si basa sugli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La motivazione principale dell'azione dell'UE è che il funzionamento del mercato interno sarebbe compromesso dagli interventi unilaterali degli Stati membri in ambito fiscale. Almeno 12 Stati membri hanno introdotto prelievi bancari sugli enti finanziari o stanno valutando la possibilità di introdurli. La mancanza di coordinamento tra i sistemi di tassazione del settore finanziario comporta una frammentazione del mercato finanziario dell'UE, distorce la concorrenza e accresce i rischi di delocalizzazione delle attività finanziarie sia all'interno sia all'esterno dell'UE, oltre ad aumentare il rischio che il settore finanziario sia esposto a doppia imposizione, che a sua volta ostacola l'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal TFUE.

Bisogna quindi concluderne che un'azione dell'UE rispetta il principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi strategici non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri e possono essere conseguiti in modo più efficace a livello dell'Unione.

4. OBIETTIVI

Si possono definire i seguenti obiettivi generali:

- raccogliere introiti e assicurare un adeguato contributo del settore finanziario al gettito fiscale;
- limitare i comportamenti di mercato indesiderati, stabilizzando i mercati;
- assicurare il funzionamento del mercato interno (evitando la doppia imposizione e le distorsioni della concorrenza).

Problemi generali	Problemi specifici	Obiettivi generali	Obiettivi specifici
Costi della crisi (problemi di consolidamento di bilancio) Vantaggio fiscale per il settore finanziario	Il considerevole sostegno da parte delle finanze pubbliche e altri effetti della crisi finanziaria sulle casse degli Stati hanno determinato l'esigenza di consolidare i bilanci Esenzione dei servizi finanziari dal pagamento dell'IVA	Raccogliere introiti Assicurare un contributo adeguato (giusto e cospicuo) del settore finanziario	(1) Individuare nuove fonti di gettito
			(2) Recuperare i costi della recente crisi finanziaria
			(3) Coprire i costi pubblici di potenziali crisi finanziarie future
			(4) Compensare l'esenzione dei servizi finanziari dal pagamento dell'IVA

Inefficienza dei mercati e rischi sistemici nel settore finanziario	(1) Comportamenti di mercato indesiderati a causa delle garanzie implicite (rischio morale)	Limitare i comportamenti di mercato indesiderati, stabilizzando i mercati	Ridurre gli incentivi per l'assunzione di rischi eccessivi
	(2) Negoziazione automatica non adeguatamente gestita e vigilata		Affrontare i rischi specifici posti dalla negoziazione automatica
	(3) Distorsioni nel trattamento di debito e capitale proprio: leva finanziaria		Ridurre la leva finanziaria – rapporto debito/capitale proprio
	(4) Pacchetti retributivi eccessivi per i dirigenti che incentivano l'assunzione di rischi		
	(5) Prodotti complessi e rischio di controparte	Assicurare il funzionamento del mercato interno con il coordinamento delle misure da introdurre	Evitare le distorsioni nell'UE, assicurare l'efficienza delle misure e salvaguardare il relativo posizionamento competitivo nell'UE
	(6) Rendite economiche		Evitare la doppia imposizione

5. OPZIONI STRATEGICHE

Le opzioni strategiche analizzate nella VI (imposta sulle transazioni finanziarie, ITF, e imposta sulle attività finanziarie, IAF) vengono valutate rispetto allo scenario di base.

Lo scenario di base è lo scenario senza nuove imposte ed è caratterizzato dall'esenzione del settore dal pagamento dell'IVA, che emerge come differenza principale tra il settore finanziario e altri settori dell'economia in termini di trattamento fiscale, inoltre dagli alti livelli delle retribuzioni dei dirigenti del settore finanziario, dai recenti interventi unilaterali degli Stati membri per introdurre prelievi bancari, nonché un insieme di imposte nazionali sul settore finanziario o sulle transazioni finanziarie, dal rischio di doppia imposizione, e da molte recenti iniziative di regolamentazione del settore.

Questo scenario di base tiene anche conto di alcune misure regolamentari per il settore finanziario attualmente in fase di proposta, che perseguono a loro volta alcuni degli obiettivi sopra illustrati. In particolare, la VI presume che vengano adottate queste misure regolamentari mirate a ridurre il rischio individuale nonché sistemico nel settore finanziario tramite un incremento della capitalizzazione e dei cuscinetti di capitale, sia per gli enti finanziari che per il sistema finanziario nel suo complesso. Sono state scartate altre opzioni strategiche quali una regolamentazione più approfondita, l'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA o la risoluzione del diverso trattamento fiscale del capitale proprio e di debito tramite la modifica dei regimi d'imposta sulle società, poiché non affrontano un numero sufficiente dei problemi individuati.

6. CONFRONTO TRA LE OPZIONI STRATEGICHE

6.1. Raccogliere introiti e assicurare un adeguato contributo del settore finanziario al gettito fiscale

Individuare nuove fonti di gettito

Entrambi gli strumenti fiscali – ITF e IAF – potrebbero costituire nuove fonti di gettito, poiché sono in grado di generare notevoli entrate fiscali a vantaggio dei bilanci pubblici. L'effettivo potenziale di gettito è però alquanto incerto, date le numerose variabili e ipotesi ignote utilizzate nelle stime.

Per l'IAF, il gettito a un'aliquota teorica del 5% si attesta tra 9,3 e 30,3 miliardi di EUR in base alle ipotesi relative alla struttura dell'imposta e alla delocalizzazione.

L'ITF offre un maggior potenziale di gettito, stimato tra 16,4 e 400 miliardi di EUR in base alle ipotesi relative al calo dei volumi, ai prodotti rientranti nel campo di applicazione e alle aliquote (0,01% per la prima stima, 0,1% per la seconda). L'ipotesi della delocalizzazione riguarda la migrazione delle transazioni e la riduzione del volume di attività, soprattutto per le transazioni ad alta frequenza di negoziazione.

Recuperare i costi della recente crisi finanziaria

Imporre nuove tasse al settore finanziario aiuterebbe le casse pubbliche a recuperare i costi della recente crisi, se si sostiene che l'intero settore abbia indirettamente beneficiato degli aiuti erogati a determinati enti finanziari. Inoltre, il cosiddetto principio "chi inquina paga" giustifica la richiesta di un ulteriore contributo del settore finanziario al bilancio pubblico per coprire i costi di future crisi che vadano oltre i meccanismi di risoluzione.

6.2. Compensare l'esenzione dei servizi finanziari dal pagamento dell'IVA

Anche se l'IAF calcolata secondo il metodo "additivo" affronterebbe in parte la questione dell'esenzione del settore finanziario dal pagamento dell'IVA, la VI giunge alla conclusione che idealmente il problema dovrebbe essere risolto nel contesto del libro verde sull'IVA.

6.3. Correggere i comportamenti di mercato indesiderati, stabilizzando i mercati finanziari

Ridurre gli incentivi per l'assunzione di rischi eccessivi

Per affrontare la questione dell'assunzione di rischi eccessivi sarebbe più opportuno utilizzare le misure regolamentari maggiormente legate alle fonti di rischio sistemico.

Tuttavia, l'ITF può essere uno strumento appropriato per limitare l'assunzione di rischi eccessivi laddove le negoziazioni di breve termine e la contrattazione di derivati con alta leva creano rischi sistemici. L'IAF sarebbe solo una misura indiretta per affrontare la questione.

Affrontare i rischi specifici posti dalla negoziazione automatica

L'ITF, che di fatto aumenta i costi delle transazioni sui mercati finanziari, potrebbe essere utilizzata come misura per limitare la negoziazione automatica, in particolare le transazioni ad alta frequenza. L'incremento dei costi delle transazioni potrebbe avere un impatto

particolarmente incisivo su alcuni segmenti di mercato caratterizzati da differenziali molto ristretti.

L'IAF non ha conseguenze dirette sul comportamento della negoziazione nei mercati finanziari.

Ridurre la leva finanziaria – rapporto debito/capitale proprio

Né l'ITF né l'IAF possono concorrere a risolvere la questione delle distorsioni delle decisioni di finanziamento e quella degli incentivi che spingono a fare eccessive leve dovute al diverso trattamento del capitale proprio e di debito negli attuali regimi d'imposta sulle società. A questo fine è più opportuno ricorrere a misure regolamentari.

Tassazione delle rendite economiche – Introdurre misure di tassazione del valore aggiunto nel settore finanziario?

L'ITF avrebbe scarso merito come tassa sulle rendite economiche. L'IAF può essere concepita appositamente per tassare le rendite economiche, ma la sua efficacia dipenderebbe dall'applicabilità del concetto di rendimenti normali alla base imponibile.

6.4. Assicurare il funzionamento del mercato interno

Per assicurare il funzionamento del mercato interno e minimizzare le distorsioni economiche nell'UE, idealmente entrambi gli strumenti fiscali dovrebbero prevedere un alto grado di armonizzazione delle basi imponibili e delle aliquote d'imposta. Più in particolare, sia l'ITF che l'IAF dovrebbero essere introdotte in modo armonizzato per evitare la doppia imposizione o la non imposizione.

6.5. Effetti cumulativi

Benché l'effetto cumulativo dell'imposta e delle modifiche regolamentari sia più facilmente misurabile per l'IAF rispetto all'ITF, è probabile che l'impatto di entrambe le imposte sulla maggior parte delle variabili economiche (costo del credito, variabili macroeconomiche ed effetti sul settore) si aggiunga agli effetti delle misure regolamentari attualmente in fase di proposta.

6.6. Sintesi e osservazioni conclusive

L'analisi ha dimostrato che entrambi gli strumenti – ITF e IAF – sono tecnicamente realizzabili, ma la scelta di uno rispetto all'altro è essenzialmente un compromesso tra i diversi obiettivi perseguiti e dipende altresì dalle caratteristiche specifiche di strutturazione della tassa.

Entrambe le imposte sembrano in grado di generare un gettito fiscale significativo proveniente dal settore finanziario, che potrebbe essere maggiore per l'ITF.

L'ITF comporta un maggior rischio di delocalizzazione o scomparsa delle transazioni, soprattutto per quanto riguarda la negoziazione a breve termine ad alta frequenza. In questo ambito, l'introduzione dell'imposta determinerebbe un aumento dei costi delle transazioni andando a erodere il profitto marginale, con un impatto negativo sulle attività di negoziazione automatica nei mercati finanziari e sul modello operativo delle transazioni ad alta frequenza.

Entrambe le tasse dovrebbero inoltre avere un impatto esiguo ma non trascurabile sul PIL e sull'occupazione, con effetti probabilmente più negativi per l'ITF. La ragione di questo impatto negativo è l'aumento del costo del capitale, dato che i soggetti tassati cercheranno di trasmettere l'imposta ai propri clienti, con ripercussioni negative sugli investimenti. Gli effetti distributivi della tassazione del settore finanziario sono tipicamente progressivi, cioè queste imposte gravano maggiormente sugli strati più abbienti della società rispetto a quelli più poveri in quanto i primi usufruiscono e beneficiano dei servizi finanziari in misura superiore. Ciò è particolarmente vero per l'ITF limitata a transazioni di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e i loro derivati.

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha avanzato la proposta di introdurre inizialmente l'ITF nell'UE, tenendo conto del suo potenziale di gettito e del suo impatto sull'assunzione di rischi eccessivi. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione¹ che accompagna la proposta individua diversi elementi che devono essere presi in considerazione per attenuare i rischi di delocalizzazione a seguito dell'implementazione dell'ITF a livello di EU, illustrati nella sezione seguente.

7. ANALISI DEGLI IMPATTI DI DIVERSE VARIANTI DI ITF

7.1. Prodotti e transazioni oggetto dell'imposizione fiscale

Le opzioni strategiche distinguono tra (i) un'imposta su transazioni in valute a pronti e transazioni in derivati, (ii) un'imposta su transazioni in titoli sui mercati primari e secondari e (iii) un'imposta sui mercati dei derivati, a eccezione dei derivati su valute. Tutti gli strumenti interessati sono negoziati sia su borse valori regolamentate che fuori mercato (over-the-counter).

Imposta sulle transazioni in valute (ITV)

Il prelievo avverrebbe centralmente tramite i sistemi di negoziazione su valute, in particolare i sistemi di regolamento lordo in tempo reale (*real time gross settlement, RTGS*). È possibile applicare un'imposta a livello centrale alle transazioni eseguite mediante tali sistemi, ma questa opzione solleva importanti questioni di ordine giuridico. Bisogna quindi distinguere tra i mercati valutari e i mercati dei derivati su valute.

Imposta sulle transazioni in titoli (ITT) senza transazioni in derivati e valute

Questa tassa corrisponde all'imposta sulle transazioni a base ristretta che interesserebbe solo le transazioni a pronti in azioni e obbligazioni (sui mercati primari e secondari). Questa opzione è simile all'imposta di bollo (*stamp duty*) del Regno Unito, se unita al principio dell'emissione nazionale. In alternativa, è possibile escludere i mercati primari per evitare di aumentare i costi della raccolta di capitali. Questo tipo di imposta sarebbe quindi applicata solo sulla negoziazione di azioni e obbligazioni sui mercati secondari.

Imposta finanziaria sui derivati

Questa imposta interesserebbe tutti gli strumenti finanziari direttamente o indirettamente derivati da prodotti negoziati sulle borse regolamentate o fuori mercato, come ad esempio i

¹ Commissione europea, SEC(2011) 876 definitivo, pp. 29-30.

derivati finanziari su valute o merci, i derivati basati sul rischio o sui tassi d'interesse o tutti gli altri derivati finanziari che non costituiscono transazioni dirette a pronti o transazioni a fini di raccolta di capitali, come obbligazioni e azioni.

Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

Questa opzione interesserebbe tutte le transazioni finanziarie sopra illustrate o un loro sottoinsieme, ad esempio per escludere dal campo di applicazione le transazioni dirette a pronti su valute e la raccolta di capitali tramite emissione di azioni o obbligazioni.

Pro e contro delle diverse opzioni

La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari contiene già una classificazione consolidata degli strumenti e dei prodotti finanziari, utilizzata come punto di partenza per definire i prodotti da includere nel campo di applicazione della proposta di ITF.

È opportuno includere tutti i prodotti che definiscono i mercati finanziari e le transazioni finanziarie e che possono fungere da stretti sostituti, poiché il ricorso a definizioni più ristrette incentiverebbe le operazioni di elusione fiscale su vasta scala. Pertanto, il campo di applicazione che appare più opportuno per i prodotti assoggettati all'ITF include tutti i titoli e tutti i loro derivati.

Per quanto riguarda le transazioni in valute, può sorgere un potenziale conflitto tra l'obiettivo di raccogliere gettito supplementare e quello di non imporre restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Ciò è particolarmente vero per le transazioni in valute a pronti. La tassazione delle transazioni in valute che coinvolgono monete diverse dell'UE è inoltre generalmente considerata contraria all'articolo 63 del TFUE, mentre la tassazione delle transazioni in valute che coinvolgono monete non di Stati membri dell'UE potrebbe essere ammessa se il Consiglio decidesse di applicare l'articolo 64, paragrafo 3, del TFUE che la permette.

7.2. Evento imponibile

L'evento imponibile può essere basato sul principio della competenza o della contabilità di cassa. Per alcune transazioni questa distinzione sarebbe irrilevante poiché entrambi trovano applicazione nello stesso momento, soprattutto in caso di transazioni eseguite elettronicamente come accade in genere nei mercati finanziari. Tuttavia, un approccio basato solo sulla contabilità di cassa potrebbe incentivare il differimento dei pagamenti per beneficiare di notevoli vantaggi in termini di flusso di cassa. Inoltre, l'evento imponibile si verificherebbe anche in assenza di scambio di strumenti. Nel caso dei derivati, l'evento imponibile coinciderebbe generalmente con il momento della stipula del contratto. Dalla VI emerge che la migliore opzione è rappresentata da un ibrido dei principi della contabilità di cassa e della competenza, in base ai singoli prodotti.

7.3. Luogo d'imposizione

Per stabilire le transazioni finanziarie alle quali ogni giurisdizione ha diritto di applicare l'ITF è possibile utilizzare diversi principi (residenza delle parti coinvolte, luogo di esecuzione della transazione e luogo di emissione dello strumento finanziario). Questi approcci presentano problematiche diverse per quanto riguarda i meccanismi di prelievo fiscale, esecuzione fiscale e distribuzione del gettito. La VI giunge alla conclusione che il principio di residenza rappresenta la migliore opzione, tenendo conto dell'esigenza di attenuare il rischio di delocalizzazione e di istituire un regime semplice in termini di amministrazione fiscale.

7.4. Contribuenti

Tra le varie opzioni illustrate, l'ITF potrebbe essere applicata agli enti finanziari coinvolti in una transazione o che vi intervengono per conto di una parte. Questa scelta avrebbe il vantaggio di circoscrivere l'incidenza giuridica al settore finanziario ed evitare la problematica legata a costi amministrativi potenzialmente elevati in caso di tassazione di soggetti non finanziari. Una possibile soluzione per gravare anche i finanziamenti intragruppo e le attività bancarie parallele (*shadow banking*) consiste nell'assoggettare all'ITF anche tutte le imprese che conducono attività finanziarie sopra una determinata soglia.

La VI indica la possibilità di assoggettare all'ITF le parti coinvolte in una transazione stabilite nell'UE che negoziano con enti finanziari esterni all'UE come metodo adeguato per combattere l'elusione fiscale.

7.5. Base imponibile

La definizione della base imponibile per le transazioni a pronti non pone grossi problemi. Benché alcuni derivati abbiano un proprio valore al momento della stipula del contratto, per molti di essi l'unico valore di riferimento facilmente disponibile, che può essere utilizzato come base imponibile, è il valore dello strumento o dell'attività sottostante. La VI consiglia di utilizzare come base imponibile (i) il valore lordo della transazione per le transazioni a pronti e (ii) il valore dell'attività sottostante per i contratti derivati (cioè il valore nozionale).

7.6. Aliquota d'imposta

Un'aliquota d'imposta nominale forfettaria di entità contenuta è ritenuta essenziale per evitare forti impatti negativi sui mercati e per assicurare un certo prelievo fiscale, poiché gli incentivi all'elusione fiscale aumentano all'aumentare dell'aliquota. La VI indica altresì che l'applicazione di aliquote differenziate per categoria di prodotti può attenuare i rischi di delocalizzazione assicurando al contempo un gettito adeguato.

7.7. Conclusioni sulla struttura

Per un'efficiente applicazione di qualsiasi versione dell'ITF nell'UE è altamente raccomandabile prevedere una definizione comune del campo di applicazione dello strumento fiscale, delle aliquote d'imposta e delle esatte basi imponibili, nonché di altre caratteristiche fondamentali dello stesso. In primo luogo vi sono validi motivi di ordine economico per ricorrere a un alto grado di armonizzazione e coordinamento in modo da evitare sostituzioni e scappatoie. In secondo luogo vi sono motivi di ordine tecnico. Negli ultimi anni alcune borse valori nazionali si sono fuse tra loro e utilizzano la stessa infrastruttura tecnologica. Questi sistemi sono altamente integrati ed è consigliabile coordinare l'amministrazione e l'esecuzione fiscale tra i rispettivi paesi. Ancora una volta, l'applicazione del principio di residenza già illustrato può attenuare questi problemi. Pertanto, l'opzione più raccomandabile per un'ITF armonizzata consiste in un'imposta sulla negoziazione di strumenti finanziari e relativi derivati da parte degli enti finanziari che includa azioni, obbligazioni e i loro derivati – al valore nozionale – e sia applicata in base al principio di residenza. L'inclusione delle transazioni a pronti su valute è soggetta alla sua fattibilità giuridica. I mercati primari di azioni e obbligazioni sarebbero esenti dall'imposta per attenuare l'impatto diretto sul finanziamento delle imprese nel contesto dell'economia reale.

7.8. Impatto dell'ITF

Stime di gettito

Le stime di gettito per l'ITF a un'aliquota ipotetica dello 0,01% sono comprese tra 16,4 (con un'elasticità di -2 e una forte diminuzione dei volumi) e 43,4 miliardi di EUR (con un'elasticità di 0 e una ridotta diminuzione dei volumi), ovvero dallo 0,13% allo 0,35% del PIL, tenendo conto di tutte le fonti e utilizzando come base imponibile il valore dell'attività sottostante la transazione. Con un'aliquota dello 0,1%, il gettito stimato totale si attesta tra 73,3 (con un'elasticità di -2 e una forte diminuzione dei volumi) e 433,9 miliardi di EUR (con un'elasticità di 0 e una ridotta diminuzione dei volumi), ovvero dallo 0,60% al 3,54% del PIL.

Delocalizzazione

Le stime di gettito per le varianti dell'ITF dipendono in larga misura dalle ipotesi sulla diminuzione dei volumi e sull'elasticità dei volumi di negoziazione rimanenti all'imposta. La VI ha utilizzato due ipotesi di lavoro sulla diminuzione dei volumi (compresa la delocalizzazione e la scomparsa), una diminuzione del 70% in linea con gli studi esistenti sulla reazione nei mercati dei derivati e una diminuzione del 90%, leggermente più alta, basata sull'esperienza della Svezia. Queste ipotesi tengono conto anche dello sviluppo della negoziazione ad alta frequenza, che oggi rappresenta circa il 40% dei mercati azionari e sarebbe notevolmente colpita dall'ITF. La VI indica che alcuni elementi nella strutturazione dell'imposta, come il luogo d'imposizione in base al principio di residenza e il livello delle aliquote, sono quelli maggiormente in grado di attenuare i rischi di delocalizzazione.

L'introduzione di tasse supplementari comporta il rischio intrinseco che gli agenti spostino altrove le proprie attività per ridurre l'onere fiscale. La delocalizzazione può avvenire portando le attività interessate in giurisdizioni dove sono soggette a un'imposizione minore o scegliendo prodotti/fornitori al di fuori del campo di applicazione dell'imposta all'interno della stessa giurisdizione. Ovviamente il rischio di delocalizzazione fisica di mercati e operatori di mercato e la migrazione a prodotti non soggetti a imposizione diminuisce all'aumentare del numero di paesi che adottano una tassazione analoga e all'ampliarsi del campo di applicazione.

Impatti macroeconomici e occupazione

Il modello utilizzato per analizzare gli impatti macroeconomici indica che un'imposta sulle transazioni in titoli, senza tenere conto degli effetti attenuativi, ridurrebbe la crescita futura del PIL a lungo termine dell'1,76% in caso di aliquota dello 0,1% e dello 0,17% in caso di aliquota dello 0,01%. Tuttavia, questi risultati devono essere interpretati con cautela, alla luce dei limiti dei modelli sottostanti. Ad esempio, il modello prende in considerazione solo gli effetti dell'ITF su una fonte di finanziamento, cioè l'emissione di azioni, senza tenere conto dell'impatto sul costo del finanziamento tramite debito. A causa di questo limite, il modello potrebbe sovrastimare gli effetti negativi dell'imposta sul PIL. Inoltre, non ci sono modelli disponibili per valutare gli effetti attenuativi che dovrebbero derivare dalla strutturazione della proposta (ad es. l'esclusione dei mercati primari, l'esclusione della maggior parte delle transazioni che non coinvolgono almeno un ente finanziario ecc.) e dai canali tramite i quali essi incidono sulle variabili macroeconomiche. L'unico approccio disponibile consiste dunque nel simulare tali effetti con tutte le riserve e le incertezze del caso. Nell'ipotesi che tutti gli effetti attenuativi avessero piena applicazione, le perdite di prodotto rispetto allo scenario senza effetti attenuativi potrebbero scendere dall'1,76% allo 0,53% della crescita futura del

PIL. Negli scenari simulati, le aliquote d'imposta sulle transazioni in titoli dello 0,01% e 0,1% avrebbero impatti negativi limitati sull'occupazione, rispettivamente pari a -0,03% e -0,20%.

Effetti sull'assunzione di rischi e sul comportamento dei mercati

Gli effetti dell'ITF sull'assunzione di rischi e sul comportamento dei mercati riguardano la possibilità di contenere la speculazione, il *noise trading* e la negoziazione su base tecnica, riducendo la volatilità dei mercati. Benché, secondo la letteratura economica, gli effetti dell'ITF sulla volatilità siano in genere poco dimostrati e dipendano dalla struttura del mercato, l'imposta potrebbe essere uno strumento molto efficace per arginare le transazioni automatizzate ad alta frequenza e il ricorso a derivati con elevata leva.

Impatto sul costo del capitale e sulla crescita

È stato analizzato l'impatto dell'ITF sul costo del capitale (e quindi sul comportamento d'investimento delle imprese). Un risultato teorico generale è che a maggiori costi delle transazioni, compresi quelli imposti dall'ITF, sono associati minori prezzi delle attività. Questa dinamica può far aumentare il costo del capitale per le imprese. Gli effetti sui prezzi dei titoli e sul costo del capitale aumentano all'aumentare dell'aliquota e sono attutiti da periodi di detenzione più lunghi. Gli studi empirici sull'impatto dell'imposta sui mercati finanziari confermano in generale i risultati teorici. La VI indica che l'esclusione dal campo di applicazione dei mercati primari e secondari di azioni e obbligazioni potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto sul costo del capitale.

Incidenza e impatti distributivi

Buona parte dell'onere ricadrebbe sui proprietari diretti e indiretti degli strumenti finanziari quotati. Le caratteristiche specifiche dell'ITF, come quelle suggerite in termini di definizione dei contribuenti, potrebbero attenuare l'impatto del maggiore costo del capitale sui settori non finanziari.

Impatto sulle strutture di mercato ed effetti sulla concorrenza

Gli effetti di un'imposta sulle transazioni dipendono dalla struttura del mercato, che si differenzia a seconda dei segmenti di mercato nonché dei paesi. Se la struttura è eterogenea, la tassa può colpire in modo molto diverso i mercati in questione. La letteratura empirica giunge quindi a risultati diversi nel valutare gli effetti delle imposte sulle transazioni. La maggior parte degli studi riscontra una diminuzione dei volumi negoziati, ma gli impatti sulla volatilità e sui prezzi sono meno chiari, anche se i risultati in base ai dati del campione e le stime che meglio identificano gli effetti dei costi delle transazioni sembrano mostrare spesso una correlazione positiva tra costi delle transazioni e volatilità.

Gli impatti delle imposte sulla concorrenzialità dell'economia reale (industria e servizi) dipendono in larga misura dalla strutturazione dell'imposta. La VI indica che limitare i prodotti imponibili agli strumenti finanziari secondo la definizione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), cioè escludendo le transazioni finanziarie quotidiane (come il pagamento delle bollette o degli stipendi) e le transazioni come i prestiti bancari alle imprese o ai nuclei domestici (quali prestiti ipotecari o la fornitura di linee di credito al consumo) è un passo necessario verso la salvaguardia dell'economia reale dagli effetti diretti dell'applicazione di questa imposta.

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La valutazione delle conseguenze macro e microeconomiche dell'applicazione della misura legislativa potrebbe essere svolta tre anni dopo l'entrata in vigore delle misure legislative di recepimento della direttiva. La Commissione potrebbe quindi inviare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico della direttiva.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2011
COM(2011) 738 definitivo

2011/0334 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria
basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta si prefigge di stabilire, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), le disposizioni necessarie per determinare le modalità e la procedura secondo cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie (in appresso "ITF"), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [...] del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (in appresso "DRP 2014")¹.

Le disposizioni pratiche in questione danno attuazione al sistema esposto nella DRP 2014 in relazione all'accertamento della risorsa propria basata sull'ITF, alle disposizioni contabili, alle scadenze temporali per la messa a disposizione, al pagamento degli interessi in caso di ritardo, alla conservazione dei documenti giustificativi e alla cooperazione amministrativa. Inoltre, tali disposizioni integrano le misure di esecuzione stabilite ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE in materia di controllo e vigilanza e di obblighi supplementari in materia di comunicazione².

La proposta della Commissione si basa sull'esperienza acquisita in passato nella gestione delle risorse proprie. Essa combina gli elementi più pertinenti di due dei sistemi esistenti: quello delle risorse proprie tradizionali e quello della risorsa propria basata sull'IVA. Onde evitare vincoli eccessivi sulle disposizioni giuridiche che gli Stati membri devono porre in essere per poter applicare un'imposta sulle transazioni finanziarie, si propone che il diritto alla risorsa propria non sorga fino a quando uno Stato membro non abbia effettivamente riscosso l'importo. Tuttavia, per garantire la riscossione più rapida ed efficace della risorsa propria, si propone che le entrate siano messe a disposizione mediante un sistema di estratti mensili in cui figurino chiaramente la data entro la quale gli importi delle risorse proprie devono essere messi a disposizione.

Il contenuto della proposta è sintetizzato in appresso. In tutta la sezione successiva è fatto riferimento al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio³. La Commissione ha adottato una proposta di rifusione di tale regolamento il 29 giugno 2011⁴.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 Introduzione

La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende anche una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità di messa a disposizione del bilancio

¹ GUL [...] del [...], pag. [...].

² Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM (2011)740 del 9.11.2011.

³ GUL 130 del 31.5.2000, pag.1.

⁴ COM(2011) 512 del 29 giugno 2011.

dell'UE della nuova risorsa propria basata sull'IVA⁵ nonché una rifusione modificata del regolamento del Consiglio in vigore concernente la messa a disposizione della risorsa basata sull'RNL⁶.

La Commissione esaminerà la possibilità di consolidare in un unico regolamento le disposizioni per la determinazione e la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell'Unione dopo che sarà stato raggiunto un accordo generale sul pacchetto sulle risorse proprie.

2.2 Capo I "Disposizioni generali"

- Articolo 1 della proposta, "Oggetto": questo articolo precisa che le disposizioni proposte si applicano alla nuova risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [.../...].
- Articolo 2 della proposta, "Accertamento della risorsa propria basata sull'ITF": definisce il momento in cui sorge il diritto dell'Unione alla risorsa propria basata sull'ITF.

2.3 Capo II "Messa a disposizione della risorsa propria ITF"

- Articolo 3 della proposta, "Disposizioni in materia di contabilità". Le disposizioni già in uso per le risorse proprie esistenti, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 1150/2000, sono proposte anche per la risorsa propria basata sull'ITF.
- Articolo 4 della proposta "Iscrizione nella contabilità, comunicazioni e termini per la messa a disposizione": si propone di applicare alla risorsa propria basata sull'ITF disposizioni analoghe a quelle utilizzate a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 1150/2000, segnatamente la chiusura contabile mensile più anticipata possibile e l'utilizzo di un estratto mensile. La Commissione elaborerà modalità di applicazione per gli estratti mensili attraverso atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura consultiva. Si propone che la risorsa propria basata sull'ITF e i relativi estratti mensili siano messi a disposizione entro il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui gli Stati membri hanno accertato i diritti dell'Unione. Considerato che gli importi messi a disposizione possono variare significativamente da un mese all'altro, si propone anche che gli Stati membri trasmettano stime degli importi che saranno contabilizzati.
- Articolo 5 della proposta, "Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente": si propone che ogni ritardo nella messa a disposizione della risorsa propria basata sull'ITF sia soggetto alle medesime disposizioni in materia di interessi di mora applicate attualmente a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.

⁵ Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, (COM)2011)737 del 9.11.2011.

⁶ Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, COM(2011)742 del 9.11.2011.

- L'articolo 6 della proposta "Rettifiche contabili" propone che il termine utilizzato attualmente per le altre risorse proprie ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1150/2000 si applichi anche all'ITF.

2.4 Capo III "Disposizioni amministrative"

- Gli articoli 7 e 8 della proposta, "Conservazione dei documenti giustificativi" e "Cooperazione amministrativa" propongono che gli obblighi che attualmente incombono agli Stati membri per quanto riguarda le altre risorse proprie rispettivamente ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1150/2000 siano parimenti applicati alla nuova risorsa propria basata sull'ITF.

2.5 Capo IV "Disposizioni finali"

- L'articolo 9 della proposta, "Procedura di comitato" prevede che, per quanto riguarda la nuova risorsa propria basata sull'ITF, la Commissione sia assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) che attualmente opera a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

visto il parere della Corte dei conti europea⁸,

considerando quanto segue:

- (1) La risorsa propria dell'Unione basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione del Consiglio n. [.../...] relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea⁹ (in appresso "risorsa propria ITF") deve essere messa a disposizione dell'Unione nelle migliori condizioni possibili e di conseguenza occorre stabilire norme destinate agli Stati membri relative alla messa a disposizione di questa risorsa alla Commissione.
- (2) A fini di semplificazione amministrativa e contabile nonché di certezza, l'accertamento della risorsa propria basata sull'ITF dovrebbe essere subordinato alla riscossione, da parte di uno Stato membro, del pagamento dell'ITF. Tale impostazione presenterebbe anche un nesso evidente e diretto tra le entrate generate dall'ITF e le risorse proprie dell'Unione.
- (3) La risorsa propria basata sull'ITF dovrebbe essere messa a disposizione sotto forma di un'iscrizione degli importi dovuti in un conto aperto a tale scopo, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità¹⁰. Gli Stati membri versano interessi in caso di ritardi nell'iscrizione della risorsa propria ITF nei conti. Conformemente al principio della

⁷ GU C , , pag. .

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU L 130 del 31.5.2000, pag.1.

sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti non superi l'importo degli interessi da versare.

- (4) Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione un estratto mensile dei diritti accertati.
- (5) Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.
- (6) È necessario garantire una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione per agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie.
- (7) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹¹.
- (8) È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire le modalità relative agli estratti mensili dei conti della risorsa propria basata sull'ITF, data la natura tecnica di tali estratti.
- (9) Il presente regolamento si applica a decorrere dallo stesso giorno della decisione [.../...],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione della risorsa propria dell'Unione basata su una quota dell'imposta sulle

¹¹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

transazioni finanziarie (ITF) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [...] (di seguito "risorsa propria basata sull'ITF").

Articolo 2

Accertamento della risorsa propria basata sull'ITF

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il diritto dell'Unione alla risorsa propria basata sull'ITF di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [...] è accertato non appena uno Stato membro autorizzato a riscuotere l'ITF su una data transazione ha ricevuto il pagamento dell'imposta dovuta su tale transazione conformemente alla direttiva [...] ¹² del Consiglio, comprese le entrate a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

2. Quando una transazione imponibile ai sensi della direttiva [...] è avvenuta, ma solo una parte dell'imposta dovuta è stata versata, lo Stato membro interessato si adopera affinché l'importo dovuto a titolo di risorsa propria sia messo a disposizione della Commissione prima che siano versate allo Stato membro eventuali entrate provenienti dall'ITF.

CAPO II

MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SULL'ITF

Articolo 3

Disposizioni in materia di contabilità

1. Ciascuno Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

2. Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono quanto segue alla Commissione, per via elettronica:

a) al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito sul conto della Commissione, un estratto conto che indichi l'iscrizione della risorsa propria basata sull'ITF;

b) se l'estratto conto di cui al punto a) non è disponibile il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un avviso di accredito che indichi l'iscrizione della risorse propria basata sull'ITF.

3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ¹³.

¹² G U L [...] del [...], pag. [...].

¹³ G U L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

4. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene conservato il conto riepilogativo per la risorsa propria basata sull'ITF.

5. Ai fini della contabilizzazione della risorsa basata sull'ITF, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese durante il quale è avvenuto l'accertamento di tale risorsa propria.

Articolo 4

Iscrizione nella contabilità, comunicazioni e termini per la messa a disposizione

1. Gli importi accertati a norma dell'articolo 2 sono iscritti nel conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui l'importo corrispondente è stato accertato.

2. Almeno dieci giorni feriali prima della data di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un estratto mensile dei conti per la risorsa propria basata sull'ITF.

3. L'iscrizione nel conto riepilogativo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, deve essere effettuata al più tardi entro il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui l'importo è stato accertato, ai sensi dell'articolo 2.

4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative agli estratti mensili di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 5

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

2. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

3. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

Rettifiche contabili

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, e relativa a

tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.

CAPO III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 7

Conservazione dei documenti giustificativi

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi alla messa a disposizione della risorsa propria basata sull'ITF siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) [.../...], palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorsa propria basata sull'ITF venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

1. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo della risorsa propria basata sull'ITF, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative alla riscossione dell'ITF, alla messa a disposizione dell'ITF e le disposizioni relative al controllo della risorsa propria in questione da parte della Commissione;
- c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali è iscritta la risorsa propria basata sull'ITF, in particolare quelli utilizzati per la tenuta della contabilità prevista all'articolo 4 .

Ogni modifica di tali informazioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno Stato membro, i dati di cui al paragrafo 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dal regolamento (UE) n. [.../...]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁴

Entrate del bilancio dell'UE (Titolo 1, Risorse proprie).

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁵

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La presente proposta completa e perfeziona le proposte presentate dalla Commissione il 29 giugno 2011 relative al sistema delle risorse proprie dell'UE [cfr. COM (2001)510, 511 e 512].

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 1 – risorse proprie

¹⁴ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹⁵ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) potrebbe costituire un nuovo flusso di entrate, tale da ridurre i contributi attuali degli Stati membri, dare agli Stati membri un maggiore margine di manovra e contribuire allo sforzo generale di risanamento di bilancio. Benché una certa forma di tassazione sulle transazioni finanziarie esista già in alcuni Stati membri, l'analisi ha anche chiarito che un'azione a livello dell'UE potrebbe rivelarsi più efficace ed efficiente rispetto a un'azione condotta in maniera non coordinata dagli Stati membri, considerato il volume delle attività transfrontaliere e la notevole mobilità delle basi imponibili. Inoltre, questa imposta potrebbe contribuire a ridurre l'attuale frammentazione del mercato interno. Questa iniziativa dell'UE costituirebbe un primo passo verso l'applicazione di un'ITF a livello mondiale.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La presente proposta dovrebbe fornire il quadro di riferimento per una corretta e puntuale messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'ITF.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Le modalità relative alla messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria ITF dovrebbero essere convenute in tempo utile a garantire la tempestiva attuazione della nuova risorsa propria.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Cfr. 1.4.3.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.p.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende anche una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, una proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie nell'UE. Insieme, queste proposte chiariscono l'eventuale interazione tra la direttiva ITF e le disposizioni relative alle risorse proprie.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dall'1/1/2013 al 31/12/2013,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo dall'1/1/2014.

1.7. Modalità di gestione prevista¹⁶

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità¹⁷

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

¹⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁷ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per quanto riguarda la messa a disposizione della risorsa propria basata sull'ITF figurano nei capi III e IV del regolamento del Consiglio proposto.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I principali rischi potenziali includono: l'errato accertamento della risorsa propria basata sull'ITF, la registrazione inesatta nella contabilità, ritardi nella messa a disposizione della risorsa, nonché errori di contabilità.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Tali rischi vengono affrontati sistematicamente nella proposta, che comprende anche disposizioni specifiche in materia di cooperazione amministrativa e una procedura di comitatologia.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre alle disposizioni di cui al punto 2.2.2., va osservato che disposizioni in materia di controllo e di supervisione figurano nella proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Non pertinente.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

In milioni di euro, espressi a prezzi costanti del 2011

		2013	2014	2015	2016	2017 e anni successivi.
• Risorse umane		0.508	2.144	2.144	2.144	2.144
• Altre spese amministrative		0.072	0.197	0.197	0.287	0.212
TOTALE DG BILANCIO	Stanziamenti	0.580	2.341	2.341	2.431	2.356
Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5	Totale impegni = Totale pagamenti)	0.580	2.341	2.341	2.431	2.356
Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0.580	2.341	2.341	2.431	2.356
	Pagamenti	0.580	2.341	2.341	2.431	2.356

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

In milioni di euro, espressi a prezzi costanti del 2011

	2013	2014	2015	2016	2017 e anni successivi.
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0.508	2.144	2.144	2.144	2.144
Altre spese amministrative	0.072	0.197	0.197	0.287	0.212
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0.580	2.341	2.341	2.431	2.356
Esclusa la RUBRICA 5¹⁸ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese di natura amministrativa					
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
TOTALE	0.580	2.341	2.341	2.431	2.356

¹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stime da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

		2013	2014	2015	2016	2017 e anni successivi.
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)						
27 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		4	13	13	13	13
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)						
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)						
10 01 05 01 (ricerca diretta)						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁹						
27 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)		0	7	7	7	7
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)						
XX 01 04 yy ²⁰	- in sede ²¹					
	- nelle delegazioni					
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)						
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
TOTALE						

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

¹⁹ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);

²⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²¹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

<p>Funzionari, agenti temporanei e personale esterno</p>	<p>L'unità responsabile per la nuova risorsa propria basata sull'ITF dovrà controllare che gli Stati membri accertino, contabilizzino, recuperino e mettano a disposizione correttamente e tempestivamente la risorsa propria basata sull'ITF ("RP ITF") che riscuotono ai fini del finanziamento del bilancio dell'UE.</p> <p>I principali compiti da svolgere sono i seguenti:</p> <p><i>1) Ispezioni</i></p> <p>- verificare l'operato degli Stati membri in relazione alla RP ITF attraverso controlli in loco effettuati secondo un programma annuale, basato sulla valutazione dei rischi. Di norma, i 5 principali riscossori possono essere visitati due volte all'anno e gli altri Stati membri una volta all'anno. Tuttavia, gli Stati membri più piccoli possono essere visitati una volta ogni due anni. Le relazioni sui controlli e le relative risposte degli Stati membri devono essere discusse con gli Stati membri in sede di comitato consultivo per le risorse proprie RP ITF, che si riunisce due volte l'anno. I singoli risultati di tali controlli richiederanno un seguito finanziario o giuridico/amministrativo che potrà concludersi solo una volta che lo Stato membro interessato avrà adottato le azioni correttive necessarie. Diversamente dovrà essere avviata una procedura d'infrazione.</p> <p><i>2) Seguito delle verifiche della CCE</i></p> <p>Anche la Corte dei conti europea effettuerà audit (DAS o speciali) aventi per oggetto la RP ITF negli Stati membri. Oltre al follow-up delle proprie risultanze di tali controlli, l'unità sarà responsabile del follow-up di tutte le conclusioni degli audit della Corte dei conti riguardanti gli Stati membri interessati.</p> <p><i>3) Controllo del recupero e del seguito di singoli casi</i></p> <p>L'unità dovrà verificare le azioni di recupero avviate dagli Stati membri per la RP ITF in casi specifici che possano avere un'incidenza finanziaria significativa (ad esempio, riguardanti indagini su ampia scala svolte dall'OLAF). Ai fini del monitoraggio complessivo del recupero nei casi di frode e di irregolarità, l'unità potrebbe aver bisogno di gestire banche dati specifiche (nuove o basate su sistemi esistenti come OWNRES), cui gli Stati membri potranno inviare relazioni su tutti i casi riguardanti importi superiori a 10 000 EUR. Inoltre, tutti i casi specifici in cui un errore amministrativo dello Stato membro possa comportare una perdita di RP ITF richiederà un'azione di follow up.</p> <p><i>4) Gestione delle relazioni degli Stati membri sugli importi irrecuperabili</i></p> <p>Per tutti i casi di importi di RP ITF irrecuperabili d'importo superiore ad una certa soglia, gli Stati membri potranno essere tenuti a trasmettere una relazione nella quale indicano i motivi per cui l'importo non ha potuto essere recuperato e messo a disposizione della Commissione. L'unità valuterà, in collaborazione con il servizio giuridico, la DG TAXUD e l'OLAF, se lo</p>
--	---

Stato membro in questione abbia agito con diligenza e possa quindi essere dispensato dall'obbligo di mettere a disposizione l'importo. Per tutti i casi in cui uno Stato membro viene ritenuto responsabile della perdita di RP ITF sarà necessaria un'azione di follow up da parte dell'unità.

5) Monitoraggio del grado di preparazione e assistenza ai paesi candidati

L'unità controllerà la preparazione dei paesi candidati nel settore della RP ITF, ad esempio effettuando visite di controllo e analizzando le loro risposte ai questionari e agli esercizi di simulazione. Inoltre, sarà messo a disposizione di tali paesi un programma di assistenza di preadesione, compresi seminari in cui saranno spiegati in dettaglio i loro futuri obblighi in relazione alla RP ITF.

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La presente proposta è strettamente collegata alle proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale, adottate dalla Commissione il 29 giugno 2011. La presente proposta mira a garantire modalità di finanziamento adeguate per il bilancio dell'UE dopo il 1° gennaio 2014, ossia dall'inizio del prossimo quadro finanziario.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

In milioni di euro, espressi a prezzi correnti

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²²						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nuova (titolo 1)		43.692	45.335	46.801	48.414	50.175	52.108	54.226

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L'allegato alla relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie [SEC (2011)876, parte II, pagg. 25-26] e la valutazione d'impatto della proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE forniscono stime quantitative e spiegazioni sulle ipotesi utilizzate.

Formula utilizzata

Le stime si basano su una formula inizialmente elaborata dal ministero delle Finanze francese nel 2000 e utilizzata più di recente da Jetin e Denys (2005) e da McCulloch e Pacillo (2011). Essa parte dal presupposto che l'entrata fiscale R possa essere calcolata come:

$$R = \tau \times V \times E \times \left(1 + \frac{\tau}{c}\right)^\varepsilon,$$

in cui τ è l'aliquota fiscale, V il volume annuale di transazioni e per E s'intendono la delocalizzazione e l'evasione fiscale. La variabile c descrive i costi delle transazioni in percentuale del volume di transazioni, mentre ε è l'elasticità fiscale che descrive l'effetto di un aumento delle imposte sul volume di transazioni, ovvero la base imponibile. L'ultima espressione tra parentesi descrive la reazione dei mercati in termini di volume determinata esclusivamente da un aumento dei costi delle transazioni. La delocalizzazione e l'evasione fiscale sono rilevate direttamente da E in questa formula.

Fonti dei dati

I dati sulle transazioni valutarie (il fatturato per le operazioni in valuta a pronti, gli swap in valuta e i mercati dei contratti a termine secco in valuta estera) provengono dalla banca dei regolamenti internazionali (BRI).

I dati per i calcoli dell'equity si basano sulle cifre messe a disposizione dalla Federation of European Securities Exchanges (FESE). I dati contengono informazioni sugli scambi azionari nei mercati regolamentati. Non vi sono dati sul fatturato di scambi privati come i sistemi di scambio di alcune grandi banche (ad esempio, SIGMA X della Goldman Sachs) né sul collocamento privato di azioni.

²²

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

Per i derivati, il fatturato in termini di valori nozionali e gli importi nozionali in essere indicati dalla BRI sono approssimazioni utili per misurare l'attività di mercato nei mercati degli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC).

Stime quantitative

Le ipotesi utilizzate incidono fortemente sulle stime delle entrate e variano a seconda dei segmenti di mercato. Le stime risultanti sono quindi fornite a titolo illustrativo, sulla base dei dati del 2010.

L'importo presentato corrisponde alla combinazione delle seguenti tre categorie:

i) applicazione di un'imposta sulle operazioni in titoli su tutte le operazioni su azioni e obbligazioni eseguite in mercati regolamentati con un'aliquota dello 0,1%.

ii) applicazione di un'aliquota dello 0,01% sui derivati negoziati in borsa, in particolare i contratti a termine standardizzati su singole azioni, i contratti di opzione sugli indici azionari, i contratti a termine su indici azionari, i contratti di opzione sulle obbligazioni e i contratti a termine standardizzati su obbligazioni.

iii) applicazione della stessa aliquota ai derivati OTC sui tassi d'interesse, compresi gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse, gli swap e i contratti di opzione.

Ipotesi specifiche riguardo ai costi delle transazioni, all'evasione fiscale e alle elasticità figurano nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie [SEC (2011) 1102, 1103].

Il presupposto è che una quota dei due terzi venga trattenuta per il bilancio dell'UE.

A partire dalle stime del 2010, gli importi sono aumentati utilizzando stime relative alla crescita nominale dell'RNL.